

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 17 AGOSTO 2016

n. 95



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 972

Cont. 438/13/LO. Appello avverso sentenza n. 767/16 resa dal Tribunale di Taranto nel procedimento pen. n. 6945/12 R.G.N.R. e n. 5011/13 R.G.. Ratifica incarico difensivo all' avv. Francesco Marzullo, legale esterno. 42714

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1016

Cont. 12/97/C0 TAR Bari dr.ssa A.M.I. c/ Regione Puglia - Saldo competenze professionali prof. avv. Piernicola De Leonardis; difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2012 (ex AD 024/92/2012).. . . . 42716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1017

Avv. Giovanni CALASSO — domiciliatario dell'Avvocatura reg.le circondario di Lecce - Competenze professionali e spese fino al 31.12.2015 - Variazione di Bilancio: prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all'art.51 co.2 lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. 42719

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1018

Cont. n. 109/96/N + 10. Competenze professionali Prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 668/2016.. . . . 42723

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1019

Cont. n.024/16/DL/MED(coll.al cont.n.60/05/D13-Trib.Foggia e C.d.A. Bari-. Regione Puglia c/ P.V. Competenze professionali avv. Vincenzo Audiello, difensore Regione a seguito di tentativo di conciliazione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residuo passivo perento e.f. 2010 (AD 024/530/2010)- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 668/2016.. . . . 42728

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1020

Cont. 581/16/1M. Corte Costituzionale. Presidenza Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell'arti, della L.R. n. 7 dell'Il aprile 2016, recante “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2014, N. 41 (MISURE DI TUTELA DELLE AREE COLPITE DA XYLELLA FASTIDIOSA)”. Conferimento incarico difensivo: Avv. Alfonso Papa Malatesta, legale esterno. 42732

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1023

Cont. n. 530/16/SC. Tribunale di Bari. Opposizione a decreto ingiuntivo n.2095/2016 (R.G. 5624/2016) Regione Puglia c/A.C. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Carlo De Bari, legale esterno.. . . . 42734

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1024

Cont n: 819/14/SH. Consiglio di Stato: S.M.O. DrCs s.r.l. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Giuseppe Rizzo, legale esterno. 42736

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1025

Cont. n. 1137/14/SC-CA. Corte d'Appello di Bari —Sez. Lavoro- Soc. Coop. ATS M.M. a.r.l.c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Prof. Avv. Salvatore Giuseppe Simone, legale esterno.. . . . 42738

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1027
Cont. 1535/12/LO. Procedimento pen. n. 4238/11 R.G.N.R. e n. 1055/13 R.G.. Ratifica incarichi difensivi all' Avv. Alessandro Dello Russo, legale esterno.....42740
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1028
Cont. 484-485-486/16/LN. TAR PUGLIA-BARI-. C. di C. P. V. V/ Comune di G. e Comune di C.. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarichi difensivi Avv. Rossana Lanza, legale interno, Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno. 42743
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1029
Cont. 1187/11/LO. Procedimento pen. n. 870/09 R.G.N.R. e n. 3625/2014 R.G. a carico di G.G. + altri. Costituzione nel giudizio di Appello avverso la sentenza n. 752/2013 resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Troni. Ratifica incarico difensivo all' Avv. Francesco Marzullo, legale esterno.42745
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1030
Cont. 444/13/SH. Consiglio di Stato-. Regione Puglia c/ Casa di Cura V.V. Proposizione appello avverso sentenza n. 142/2016. Ratifica incarico difensivo, Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno..... 42747
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1054
Cont. 1978/08/B/SI/AV Tribunale di Foggia saldo competenze professionali avv. Lucia Martino, difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2008 (ex AD 024/914/2008).....42749
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1055
Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Adozione ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Regionale.42752
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1057
Cont. 1245/10/RM. Procedimento pen. n. 6989/09 R.G.N.R. e n. 728/16 R.G. a carico di C. F.. + altri. Costituzione nel giudizio di Appello avverso la sentenza resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Foggia. Ratifica incarico difensivo all' Avv. Michele Laforgia, legale esterno.....42761
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1058
Cont. n. 403/16/FR. Consiglio di Stato. Provincia di L. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno.42763
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1125
Contt.nn.2116-2417/08/B/F0-423/15/GR/F0 (rif.cont.373/09/GI/GR)-424/15/GR/F0(rif.cont.180/09/B)- 270/15/GR/F0(rif.cont.371/09/G1). Competenze professionali avv. Donata Sacco difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti- Art.51,comrna 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.nnm.ii - D.G.R. n. 668/2016. 42766
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1126
Cont. 2789/02/B-GR - R.P. L.V. — Incarichi conferiti con DGR n. 2255/2015 e DGR n. 2287/2015 all'Avv. Cinzia CAPANO, legale esterno — Autorizzazione a disporre la liquidazione delle spese per Contributo Unificato..... 42770
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1127
Competenze professionali a diversi Avvocati esterni - Variazione di Bilancio: prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all'art51 co.2 lett.g. del D.lgt. n.118/2011 e ss.mm.ii..... 42772
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1128
Cont. n. 619/16/CA — Giudice di Pace di Lecce. Regione Puglia c/Avv. A.P. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv. Marco Carletti, legale interno, e in qualità di procuratore domiciliatario Avv. Giovanni Colosso..... 42777
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1129
Cont. n. 633/15/BU - TAR Puglia — Bari. T.E. srl/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo... 42779
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1130
Cont. n. 632/15/BU - TAR Puglia — Bari. G.F.M./ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo. . .42781

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1131

Cont. n. 622/15/BU - TAR Puglia — Bari. S.E. srl/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo.. .42782

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1132

Cont. n. 639/15/BU - TAR Puglia — Bari. C. M. srl/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo.. 42785

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1133

Cont. n. 528/16/CA — Tribunale di Lecce. Regione Puglia c/Società Coop.va C. O. in Liquidazione Coatta Amministrativa. Istanza di ammissione al passivo. Ratifica incarico difensivo avv. Marco Carletti, legale interno, e Giovanni Calasso, legale esterno.. .42787

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1134

Cont. n. 605/15/BU - TAR Puglia — Bari. G.V.A. ed altri/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo.. .42790

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1139

Programmazione Comunitaria 2007/2013 “Obiettivo — Cooperazione territoriale Europea” P.O. I.PA ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 - progetto ALTERENERGY” VARIAZIONE DI BILANCIO ai sensi del combinato disposto dall’art. 51 comma 2 punto a) del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 42 della l.r. 28/2011. .42792

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1154

Cont. 1205/15/LB Tribunale di Bari pignoramento presso terzi delle competenze professionali spettanti al difensore officiato dalla Regione nei contenziosi 2212, 2213, 2214/98/N/TO dinanzi alla Corte di Appello di Bari. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2009 (ex AD 024/1018/2009 e 024/1019/2009). .42800

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1155

Costituzione di un elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia - Approvazione schema di Avviso pubblico.. .42803

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1156

Cont. n. 634/15/BU - TAR Puglia — Bari. M. srl/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo.. .42813

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 972

Cont. 438/13/LO. Appello avverso sentenza n. 767/16 resa dal Tribunale di Taranto nel procedimento pen. n. 6945/12 R.G.N.R. e n. 5011/13 R.G.. Ratifica incarico difensivo all' avv. Francesco Marzullo, legale esterno.

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Il Giudice monocratico, dott. Viro Fiore, del Tribunale di Taranto notificava in data 21.3.2013 alla Regione Puglia, quale responsabile civile, il decreto di citazione emesso in data 6.3.2013 nel procedimento Penale n. 6945/12/R.G.N.R. e n. 5011/13 R.G., a carico di due dipendenti S.N. e M. R.
- Gli imputati venivano rinviati a giudizio per rispondere delle ipotesi delittuose tenute dai medesimi ed afferenti i reati di *"falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.), in danno ai sigg.ri S.F.B., del C.R.I..A.M., A.B. e CTS Impianti"*, precisamente descritte e a ciascuno contestate nel decreto di giudizio immediato.
- La Regione Puglia, giusta D.G.R. n. 1313 del 16.7.2013, si costituiva responsabile civile nel prefato giudizio a mezzo dell'Avv. Francesco Marzullo del libero foro.
- Con sentenza n. 767/2016 il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, ha condannato gli imputati per i reati a loro ascritti e in solido con l'Amministrazione regionale al pagamento della provvisoria di € 100.000,00 ciascuno in favore di S. e della C.R.I.A.M. srl e € 25.000,00 in favore di P.M., per una somma complessiva di € 225.000,00, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio.
- L'Avv. Marzullo con mail dell'8.6.2016 ha comunicato all'Avvocatura regionale la necessità, sussistendo ragioni di diritto, di impugnare dinanzi la Corte d'Appello di Taranto la citata sentenza chiedendone, altresì, l'inibitoria ex art. 600, 3° comma, c.p.p.
- In virtù dell'interesse che riveste la questione oggetto del procedimento penale e per evidenti ragioni di continuità difensiva, il Presidente della G.R. ha conferito il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Francesco Marzullo del libero foro, che ha già difeso la Regione Puglia nel giudizio di primo grado.

Il predetto incarico difensivo è conferito alle condizioni disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012.

A tal fine, consultato l'Avv. Marzullo, questi ha rappresentato la disponibilità a ridurre il proprio compenso applicando criteri di quantificazione di maggior favore per l'Amministrazione rispetto a quelli applicati nel primo grado di giudizio. Pertanto l'incarico è conferito per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 12.256,60 comprensivo di IVA, CPA.

(Valore della controversia: Indeterminabile giudizio di straordinaria importanza – Settore di spesa: Agricoltura).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 12.256,60 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO:1.

L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a €

3.676,98, comprensivo di IVA e CPA.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- **Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;**
- **Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;**
- **A voti unanimi espressi nei modi di legge**

DELIBERA

- **Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;**
- **di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a proporre appello, con istanza di inibitoria, avverso la sentenza n 767/16 resa dal Tribunale di Taranto nel procedimento pen. n. 6945/12 R.G.N.R. e n. 5011/13 R.G., affidando il relativo incarico difensivo all'Avv. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRRFNC73CO5A662T), con studio in Bari alla Via Abbrescia, 50, che ha già difeso l'Amministrazione regionale nel primo grado di giudizio. ;**
- **di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";**
- **di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.**

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1016

Cont. 12/97/C0 TAR Bari dr.ssa A.M.I. c/ Regione Puglia - Saldo competenze professionali prof. avv. Piernicola De Leonardis; difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2012 (ex AD 024/92/2012).

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali" confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con D.G.R. 436 del 13/03/2012 la Giunta Regionale ratificava in sanatoria il mandato conferito al prof. avv. Piernicola De Leonardis per resistere al ricorso promosso dinanzi al TAR Bari dalla dr.ssa A.M. I. per l'annullamento previa sospensione degli effetti della D.G.R. 4917/1996 inerente la formulazione di un elenco di aspiranti alla nomina di direttore generale delle UU.SS.LL. e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.

(Valore della controversia: Indeterminabile Settore di spesa: Servizio Sanità)

- Il Tar Puglia Bari con ordinanza n. 145 del 06/02/1997 rigettava l'istanza di sospensione e con decreto decisorio n. 2596/07 del 24/10/2007 dichiarava perento il giudizio con spese compensate.
- Il Legale officiato, con nota del 10/10/2011, chiedeva la liquidazione dei compensi professionali pari ad € 10.370,40 compreso gli oneri di legge.
- La predetta deliberazione n. 436/2012 riconosceva altresì il debito fuori bilancio e demandava ad un susseguente atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa presuntivo di € 10.370,40 compreso CAP, IVA e ritenuta d'acconto.
- Con determinazione n. 92 del 10/04/2012 veniva assunto l'impegno di spesa pari a € 10.370,40 da liquidare con successivo atto a carico del bilancio 2012 capitolo 1312 impegno 141.
- L'impegno di spesa assunto, a carico del bilancio 2012 cap. 1312 impegno 141 giusta determinazione 92/2012, nelle more della definizione della liquidazione è stato gravato dalla perenzione amministrativa.
- A seguito dell'istruttoria effettuata dall'ufficio liquidazioni dell'Avvocatura la suddetta parcella è stata rettificata nel minore importo di 5.377,22 per effetto dell'applicazione dei valori medi delle tariffe ex D.M. 127/04 come previsto per gli incarichi conferiti in data antecedente la L.R. 22/1997.
- Tanto premesso, si propone la variazione al bilancio 2016 per la reiscrizione del residuo passivo perento a carico del capitolo 1312 impegno 141 del bilancio 2012 giusta A.D. 024/92/2012.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva compresi CAP, IVA e Ritenta d'acconto si provvede, mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, dell'importo pari ad € 5.377,22 dal Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti - Missione 20; Programma 1; Titolo 1; cap. 1110045 e contestuale variazione in aumento di pari importo del cap. 1312 Missione 1; Programma 11; Titolo 1 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi".
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della somma pari ad € 5.377,22 si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi

della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2016 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 5.377,22 giusta impegno di spesa assunto con A.D. 024/92/2012 per i compensi professionali spettanti al prof. avv. Piernicola De Leonardis relativi all'incarico defensionale in oggetto, come previsto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l'Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011
5. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1017

Avv. Giovanni CALASSO — domiciliatario dell'Avvocatura reg.le circondario di Lecce - Competenze professionali e spese fino al 31.12.2015 - Variazione di Bilancio: prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all'art.51 co.2 lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Titolare dell'Alta Professionalità "Coordinamento e cont." confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con A.D. n.562/2011, l'Avvocato coordinatore pro tempore indisse la procedura per l'individuazione dei professionisti esterni a cui affidare le attività di domiciliamento delle cause in cui è parte la Regione Puglia per diverse sedi giudiziarie;
- per il circondario della Provincia di Lecce fu incaricato di svolgere le suddette attività l'Avv. Giovanni CALASSO con studio in Monteroni di Lecce, il quale - a fronte delle prestazioni rese - in data 26 gennaio 2016 (prot.n.970/2016), ha richiesto il pagamento delle proprie spettanze ammontanti a complessivi € 62.854,62= (€ 48.600,00= per competenze; € 893,00= per spese imponibili; € 1.079,72= per CPA; € 11.324,00= per IVA; € 57,90= per spese non imponibili);
- Considerato che il relativo impegno di spesa, assunto con il richiamato A.D. n.562/2011 sui capitoli n.1312 del bilancio regionale dell'anno 2011, risulta gravato da perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo della somma di € 62.854,62= necessaria per la copertura dei residui perenti di cui all'art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di procedere al pagamento all'Avv. CALASSO delle spettanze per l'attività svolta a favore dell'Avvocatura regionale;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- RILEVATO che l'art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- RITENUTO necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegno regolarmente assunto con A.D. 562/2011 n.656 per il quale è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell'esercizio finanziario di adozione, dotare l'originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
- VISTA la legge regionale del L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.";
- VISTA la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018;
- VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e successivi;

- RITENUTO NECESSARIO apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'Allegato 8/1 al D.Lgs 118/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, variazione in aumento di € 62.854,62= del Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1, prelevando la corrispondente somma dal Fondo dei residui passivi perenti (F.R.P.P.)" del Bilancio corrente - Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1;
 - VISTA la D.G.R. n. 668 del 17/5/2016 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;
 - Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo delle somme necessarie per la copertura dei residui perenti di cui all'art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e D.Lgs. 118/2011

- Al finanziamento della spesa di € 62.854,62= si provvede con:
- prelevamento in termini di competenza e cassa dal Cap.1110045 "Fondo dei residui passivi perenti (F.R.P.P.)" del Bilancio corrente - Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1 – di € 62.854,62=;
- assegnazione in termini di competenza e cassa della somma di € 62.854,62= al Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1
- All'impegno, liquidazione e pagamento delle somme spettanti all'Avv. Giovanni CALASSO si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al richiamato Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell'A.P. "Coordinamento e cont." e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata, approvando l'All.E1) che costituisce parte integrante del presente atto, autorizzando la Sez. Bilancio e Rag. alla trasmissione dello stesso alla Tesoreria reg.le dopo l'approvazione della Giunta regionale;

2. di disporre la variazione di bilancio di € 62.854,62= come descritta nella sezione “Copertura Finanziaria” necessaria al pagamento del compenso professionale agli Avv. Giovanni CALASSO;
3. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../.....
n. protocollo
Cod. CIFRA AVV/SDJ/2016/000
SPESE



Allegato n. 8/1
al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	1 Fondo di riserva per la riserva risparmio pregressi				
TITOLO	1 Spese correnti				
		0,00	62.854,62		0,00
		0,00		62.854,62	0,00
		0,00			0,00
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	11 Altri servizi generali				
TITOLO	1 Spese correnti				
		0,00	62.854,62		0,00
		0,00		62.854,62	0,00
		0,00			0,00
TOTALE MISSIONE		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSANA LANZA

[Handwritten signature]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1018

Cont. n. 109/96/N + 10. Competenze professionali Prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 668/2016.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

A conclusione dei diversi procedimenti, il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani ha presentato nel corso degli anni le parcelle per i compensi maturati, alcune delle quali rimaste, ad oggi, inevase.

- Tra queste, quelle relative ai seguenti contenziosi:

- 1) **cont. n. 109/96/N** – Deliberazione di G.R. n. 833 del 24/06/1999 – Consiglio di Stato (fase di merito) – R.G. 5882/99 - valore indeterminato rilevante - definito con sentenza n. 6220/2000, dep. il 23/11/2000;
- 2) **cont. n. 1110/07/L** - Deliberazione di G.R. n. 77 del 31/01/2008 - Corte Costituzionale – R.G. 128/08 - valore indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate - definito con ordinanza n. 382/08, dep. il 20/11/2008;
- 3) **cont. n. 1110/07/L** - Deliberazione di G.R. n. 836 del 15/05/2009 - Corte di Cassazione - R.G. 10028/09 - valore indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate - definito con ordinanza n. 8439/10, dep. il 09/04/2010;
- 4) **cont. n. 1110/07/L** – Deliberazione di G.R. n. 427 del 13/04/2007 - TAR Lecce - R.G. 348/07 - valore indeterminabile - definito con sentenza n. 2355/2013, dep. il 20/11/2013;
- 5) **cont. n. 43/81/M** - Deliberazione di G.R. n. 8843 del 19/10/1987 - Consiglio di Stato - R.G. 4576/87 - valore indeterminabile- definito con sentenza n. 1195/03, dep. il 04/03/2003 ;
- 6) **cont. n. 187/80/S/BU** - Deliberazione di G.R. n. 2828 del 29/04/1980 – TAR Lecce- R.G. 450/80 – valore indeterminabile - definito con sentenza n. 81/86, dep. il 17/03/1986;
- 7) **cont. n. 445/2007/L** – Deliberazione di G.R. n. 216 del 08/03/2007 – TAR Lecce - R.G. 292/07 - valore indeterminabile - definito con Decreto n. 382/2013 dep. il 21/06/2013;
- 8) **cont. n. 438/2007/L** - Deliberazioni di G.R. nn. 216 del 08/03/2007 e 343 del 27/03/2007 (motivi aggiunti) – TAR Lecce - R.G. 125/07 - valore indeterminabile - definito con Decreto n. 516/2012, dep. il 27/11/2012;
- 9) **cont. n. 439/2007/L** - Deliberazioni di G.R. nn. 216 del 08/03/2007 e 343 del 27/03/2007 (motivi aggiunti) – TAR Lecce - R.G. 124/07 - valore indeterminabile - definito con sentenza n. 2356/2013, dep. il 20/11/2013;
- 10) **cont. n. 1448/07/L** - Deliberazione di G.R. n. 722 del 01/06/2007 - TAR Lecce- R.G. 628/07- valore indeterminabile - definito con Decreto n. 76/2013, dep. il 08/02/2013;
- 11) **cont. n. 9250/2001/N** - Deliberazione di G.R. n. 1329 del 30/09/2002 - Corte Appello Lecce - R.G. 820/01 - valore indeterminato - definito con sentenza 682/06 - dep. il 02/10/2006.

- Il professionista, al fine di imprimere una accelerazione ai pagamenti delle competenze spettantigli per i suelencati giudizi, previa intesa con l'Avvocato Coordinatore pro tempore (prima comunicazione mail del 07/06/2012), ha manifestato la propria disponibilità a praticare un abbattimento dell'imponibile di ciascuna parcella nella misura del 15% ;

- a seguito dell'avvio della procedura d'urgenza prevista dall'ultimo capoverso del paragrafo IV della "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inevase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro" approvata con D.G.R. n. 189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con DGR n. 1204 del 23/06/2014, per la liquidazione semplificata di pluralità di notule del medesimo avvocato aventi numeri cronologici non consecutivi, in esito ad accordi transattivi, il legale ha trasmesso all'Avvocatura regionale nuove note specifiche, in sostituzione di quelle precedenti, da ritenersi annullate, corredate da dichiarazioni

- sostitutive dell'atto di notorietà, come previsto dalla Direttiva, per un importo complessivo di € 70.831,53, al lordo di ritenuta d'acconto;
- per i contenziosi nn. 43/81/M e 187/80/S/BU, trattandosi di incarichi non disciplinati in sede di affidamento, il professionista ha trasmesso le relative specifiche asseverate dal parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
 - per il cont. 1110/07/L (Corte Costituzionale e Cassazione), il cui valore di causa individuato in delibera è "di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate", gli onorari riportati nella notula sono stati quantificati nella misura massima dello scaglione di riferimento (D.M. 127/2004);
 - a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, previo aggiornamento dell'aliquota IVA al 22% per alcune parcelle, deduzioni di esborsi non dovuti, acquisito il parere di congruità dell'Avvocato Coordinatore pro-tempore, ove previsto, l'importo complessivo da corrispondere al Prof. avv. Sticchi Damiani ammonta ad € 69.812,59, al lordo di ritenuta d'acconto di cui € 2.194,46 per C.A.P., € 12.552,30 per I.V.A., € 204,36 per spese ;
 - il prof. avv. Sticchi Damiani, nell'intesa di una pronta liquidazione, con email del 13/03/2015, acquisita agli atti dell'Avvocatura in pari data, ha comunicato la propria disponibilità ad accettare la rideterminazione degli importi nei termini sopra esposti, dichiarando che all'effettiva percezione delle somme non avrà null'altro a pretendere in relazione ai giudizi di che trattasi;
 - in relazione al cont. n. 1110/07/L (Corte Cost.), con D.D. n. 1069/2009 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2009 l'impegno di spesa di € 38.946,78- n. impegno 827;
 - in relazione al cont. n. 109/96/N (C.d.S.), con D.D. 794/2005 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2005 l'impegno di spesa di € 2.974,98- n. impegno 760 e con D.D. 868/2006 l'impegno di spesa di € 527,53 sul cap. 1312 bil. 2006- n. impegno 608;
 - in relazione ai contt. 438 e 439/07/L (TAR), con D.D. 270/2007 è stato assunto sul cap. 1300 bil. 2007 l'impegno di spesa di € 600,00- n. impegno 130.
 - I suddetti impegni di spesa sono divenuti oggetto di perenzione amministrativa.
 - Tanto premesso, si rende necessaria la reiscrizione dei residui passivi perenti dell'importo complessivo di € **43.049,29**, quanto ad € 600,00 sul cap. 1300 , quanto ad € 42.449,29 sul cap. 1312, del corrente esercizio finanziario.
 - Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126" Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009.
 - Rilevato che l'art. 51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale.
 - Ritenuto necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegni regolarmente assunti con atti dirigenziali nn. 1069/2009, 794/2005, 868/2006,270/2007 per i quali è stata dichiarata la perenzione amministrativa nei rispettivi esercizi finanziari 2011-2007-2008-2009, dotare gli originari capitoli di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti.
 - Vista la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2" Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018".
 - Vista la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018.
 - Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e successivi.
 - Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1.

- Vista la D.G.R. n. 668 del 17/05/2016 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati.
- Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della Legge 8 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

COPERTURA FINANZIARIA – D.LGS 118/2011 e L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 43.049,29 si provvede secondo la seguente ripartizione:
 - quanto ad **€ 42.449,29** con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1;Cap.1312"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti ,arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi ,”previa variazione in diminuzione , in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 1;Titolo 1;Cap. 1110045”Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti” derivanti dagli impegni assunti con atti dirigenziali di seguito indicati:
 - A.D. n. 1069/2009 –cap. 1312 bil 2009- n. imp. 827=€ 38.946,78;
 - A.D.794/2005- cap. 1312 bil.2005 - n. imp. 760=€ 2.974,98;
 - A.D. 868/2006 –cap. 1312 bil 2006- n. imp. 608 =€ 527,53;
 - quanto ad **€ 600,00** con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1 Cap. 1300” Spese per competenze professionali relative a liti, arbitrati....” previa variazione in diminuzione , in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 1;Titolo 1 ;Cap. 1110045”Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti”, riveniente dall’impegno assunto con A.D.270/2007 –cap. 1300 bil 2007 –n.imp.130;
- all’ impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 69.812,59, si provvederà, previo riconoscimento del debito, con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale.
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P.” Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” ,dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione ai Capitoli 1312 e

1300, tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;

- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, previo riconoscimento del debito, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore del professionista.;
-
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato n. 8/1
al D.Lgs. 118/2011

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:/...../..... n. protocollo

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI In aumento In diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti			
Programma	Fondo di riserva per la restituzione dei res. parenti	0,00		0,00
Titolo	Spese correnti	0,00	42.449,29	0,00
			42.449,29	0,00
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	Altri servizi generali	0,00		0,00
Titolo	Spese correnti	0,00	42.449,29	0,00
			42.449,29	0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti			
Programma	Fondo di riserva per la restituzione dei res. parenti	0,00		0,00
Titolo	Spese correnti	0,00	600,00	0,00
			600,00	0,00
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	Altri servizi generali	0,00		0,00
Titolo	Spese correnti	0,00	600,00	0,00
			600,00	0,00
TOTALE MISSIONE		0,00	1.049,29	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	1.049,29	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00	1.049,29	0,00

TIPIBBO E FIRMA DEL TENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1019

Cont. n.024/16/DL/MED (coll.al cont.n.60/05/D13-Trib.Foggia e C.d.A. Bari-. Regione Puglia c/ P.V. Competenze professionali avv. Vincenzo Audiello, difensore Regione a seguito di tentativo di conciliazione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residuo passivo perento e.f. 2010 (AD 024/530/2010)- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 668/2016.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con deliberazioni nn. 849/2005 e 1354/2010 la Giunta Regionale ratificava l'incarico conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Vincenzo Audiello, di rappresentanza e difesa della Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Foggia e Corte di Appello di Bari nel giudizio in oggetto indicato.
- Con determinazioni dirigenziali nn. 1195/2005 e 530/2010 veniva erogato, a titolo di acconto, in favore del legale, l'importo complessivo di € 2.419,56 oltre CAP e IVA.
- Il giudizio si concludeva giusta sentenze nn. 1616/09 resa dal Tribunale di Foggia e n. 848 / 2015 della Corte di Appello di Bari, entrambe sfavorevoli per la Regione Puglia, con condanna alle spese di causa.
- Esaurita la propria attività, l'avv. Audiello, trasmetteva alla Regione Puglia note specifiche in data 10/11/2009 (TRIB) e 15/06/2015 (Corte Appello), rettificata con nota pervenuta mezzo mail del 12/05/2016, con il rispettivo importo di € 17.059,57, al lordo di ritenuta d'acconto, con Cap al 2% ed IVA al 20% ed € 7.649,37(netto) con CAP al 4% ed IVA al 22%;
- Il legale, non avendo avuto riscontro alle citate richieste, in data 22/04/2016 ha inoltrato all'Organismo di Mediazione del Foro di Foggia, proposta di avvio della procedura di mediazione ex art.8 D.Lgs 28/10 e s.m.i.
- In data 20/05/2016, in Foggia, presso la sede dell'Organismo di Mediazione, avanti al mediatore professionale avv. Saverio Catalano, si è tenuto il primo incontro per l'esperimento del tentativo di conciliazione e si è proceduto a redigere il verbale di mediazione (Proc. N. 321/2016) ove le parti, avv. Sabina Ornella Di Lecce per la Regione Puglia e l'avv. Audiello assistito dall'avv. Michele Pietrocola, concordemente, hanno chiesto un rinvio della procedura al 27 luglio 2016, per verificare il pagamento delle spettanze maturate in capo all'avv. Audiello.
- A seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione la somma complessiva da corrispondere al professionista per l'attività espletata nel doppio grado del giudizio ascende al minor importo di € 11.175,36, al lordo di ritenuta d'acconto, detratti gli acconti corrisposti ed aggiornamento delle aliquote del CAP e IVA.
- L'impegno assunto con D.D. n. 530/2010 di € 2.338,93 sul cap. 1312 bil. 2010 – n. impegno 567, è divenuto oggetto di perenzione amministrativa.
- Tanto premesso, si rende necessaria la reiscrizione del residuo passivo perento dell'importo di € 2.338,93 sul cap. 1312 del corrente esercizio finanziario.
- Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126" Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- Rilevato che l'art. 51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- Ritenuto necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegno regolarmente assunto con atto n. 530/2010 per il quale è stata dichiarata la perenzione

amministrativa nel rispettivo esercizio finanziario 2012, dotare l'originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;

- Vista la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2" Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018";
- Vista la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
- Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e successivi;
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1;
- Vista la D.G.R. n. 668 del 17/05/2016 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di euro.
- Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della Legge 8 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

COPERTURA FINANZIARIA – L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I e D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.

- Al finanziamento della spesa di € 2.338,93 relativa al pagamento delle competenze dovute all'avv. Vincenzo Audiello, per l'incarico defensionale in oggetto, si provvede con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1;Cap.1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi ,”previa variazione in diminuzione , in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 1;Titolo 1;Cap. 1110045”Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti”, derivanti dall'impegno assunto con l'atto dirigenziale di seguito indicato:
A.D. n. 530/2010-cap. 1312 bil. 2010-n.impegno 567 ;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 11.175,36 si provvederà, previo riconoscimento del debito, con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).

- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P."Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- di provvedere all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al cap. 1312, tanto in termini di competenza che di cassa, limitatamente all'importo di € 2.338,93, così come specificato in narrativa;
- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, previo riconoscimento del debito, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore del professionista.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
di D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo
data:/...../.....
Rif - Cod. CIFRA AVV/DE/ 2016/
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00			0,00
Programma 1	Fondo di riserva per la distribuzione dei residui presunti	0,00	0,00			0,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	0,00	2.338,93	2.338,93	0,00
MISSIONE 11	Servizi istituzionali generali e di gestione	0,00	0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali	0,00	0,00	2.338,93	2.338,93	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	0,00			0,00
MISSIONE	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00			0,00
Programma	Fondo di riserva per la definizione delle parti poteri,	0,00	0,00			0,00
TITOLO	Spese correnti	0,00	0,00			0,00
MISSIONE	Servizi istituzionali generali e di gestione	0,00	0,00			0,00
Programma	Altri servizi generali	0,00	0,00			0,00
TITOLO	Spese correnti	0,00	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE		0,00	0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	0,00	2.338,93	2.338,93	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELLENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1020

Cont. 581/16/1M. Corte Costituzionale. Presidenza Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell'arti, della L.R. n. 7 dell'11 aprile 2016, recante "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2014, N. 41 (MISURE DI TUTELA DELLE AREE COLPITE DA XYLELLA FASTIDIOSA)". Conferimento incarico difensivo: Avv. Alfonso Papa Malatesta, legale esterno.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 127 della Cost. notificato alla Regione Puglia il 14 giugno 2016, iscritto al n. 31 del Reg. Ric. 2016 della Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1 della legge reg. 11 aprile 2016, n. 7, chiedendo che ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale per contrasto con i seguenti principi costituzionali:
 - a) art. 3 Cost. (violazione del principio di eguaglianza);
 - b) artt. 41, 42 e 43 Cost. (violazione dei principi che tutelano la libera iniziativa economica e la proprietà privata);
 - c) art. 117, primo comma, Cost. (violazione dei principi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e di stabilimento di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato UE);
 - d) art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*» (violazione dei principi fondamentali di cui all'art. 1, commi 7, lett. g, e 8, lett. b, n. 2, della legge n. 239 del 2004);
 - e) art. 118 Cost. (violazione del riparto costituzionale delle competenze amministrative e, in particolare, dell'art. 29, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 112 del 1998);
 - f) art. 120 Cost. (violazione del principio di leale collaborazione).
- L'Avvocatura regionale, in ragione della connessione con il giudizio di legittimità costituzionale proposto in via principale dalla Regione Puglia avverso l'art. 37, commi 1 e 2, lett. a) e c)-bis) del D.L. n. 133/2014 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2015*) conclusosi con la sentenza interpretativa di rigetto n. 110/2016 per il quale è stato officiato l'Avv. Alfonso Papa Malatesta del libero foro, con mail del 17.6.2016 ha chiesto al medesimo Professionista una relazione istruttoria in merito ai motivi di censura relativi all'asserito contrasto della legge impugnata con i principi costituzionali.
- L'Avv. Malatesta, con relazione del 29.6.2016 allegata agli atti del fascicolo, ha rappresentato le ragioni giuridiche per le quali è necessario che la Regione Puglia si costituisca nel giudizio di cui trattasi al fine di tutelare i propri interessi.
- Sulla base delle motivazioni innanzi citate condivise dall'Avvocatura regionale ed in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla costituzione della Regione Puglia nel giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale (Reg. Ric. 05/2015) promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso l'art. 1 della L.R. n. 7 dell' 11.4.2016 , e di affidare il relativo incarico, per ragioni di stretta connessione con il giudizio n. 40/2015 Reg. Ric. innanzi indicato, all' Avv. Alfonso Papa Malatesta, legale esterno.
- si dà atto che il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e gli estremi della polizza professionale dell'Avv. Malatesta sono già agli atti dell'Avvocatura regionale.
(Valore della controversia: straordinaria importanza; Settore di Spesa: Agricoltura)
Si precisa che il valore della controversia è stato determinato in ragione della straordinaria importanza che la questione riveste per l'amministrazione regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 15.225,60, comprensiva di CPA

e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.567,98, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- 2) di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio pendente dinanzi alla Corte Costituzionale (Reg. Ric. 31/2016) promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso l'art. 1 della L.R. n. 7 dell'11.4.2016 per le motivazioni indicate in narrativa ;
- 3) di autorizzare il Presidente a conferire, alle condizioni economiche indicate nella Sezione Finanza la "Copertura Finanziaria", il mandato difensivo in favore dell' Avv. Alfonso Papa Malatesta, legale esterno;
- 4) Di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1023

Cont. n. 530/16/SC. Tribunale di Bari. Opposizione a decreto ingiuntivo n.2095/2016 (R.G. 5624/2016) Regione Puglia c/A.C. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Carlo De Bari, legale esterno.

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

- il G.I. del Tribunale di Bari con decreto ingiuntivo n. 2095/2016 (notificato il 24/05/2016 unitamente al ricorso) ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento della somma di € 51.604,59 oltre interessi e spese di giustizia, in favore dell'Ing. A.C.

Il predetto importo è stato richiesto a titolo di onorari per l'incarico professionale di consulente tecnico di parte svolto dal ricorrente nel procedimento n. R.G. 61/2007, pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli e avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti sui terreni di proprietà dagli attori in conseguenza dell'erosione del fiume Fortore avvenuta nel marzo 2005.

- Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. n. AOO_024/6552 del 16.5.2016, con provvedimento del 7.6.2016 ha conferito incarico difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Carlo De Bari, legale esterno, già officiato in un procedimento connesso.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con le sottoscrizioni del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per proporre opposizione al prefato Decreto Ingiuntivo al- l'Avv. Carlo De Bari, legale esterno, con studio in Bari alla P.zza Luigi di Savoia n. 15.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n. 18/2006, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 7.137,00, comprensivo di IVA e CPA, € 190,47 per la fase di mediazione ed € 355,00 per spese, per un totale di € **7.682,47** calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: € 51.604,59; Settore di Spesa: Lavori Pubblici).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 7.682,47, comprensivo di IVA e CPA e spese, di cui: € 7.137,00 a titolo di onorari per l'opposizione a D.I., € 190,47 compenso professionale per la fase di mediazione ex D.Lgs 28/2010, € 355,00 per spese e contributo unificato,.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA:11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.304,74, IVA e CPA inclusi, oltre € 355,00 per spese e contributo unificato, per un totale di € **2.659,74**.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di proporre opposizione a decreto ingiuntivo indicato in narrativa e di conferire il mandato all'avv. Carlo De Bari, legale esterno.
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1024

Cont n: 819/14/SH. Consiglio di Stato: S.M.O. DRcs s.r.l. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Giuseppe Rizzo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso iscritto al numero R.G. 1896/2014 il ricorrente chiedeva al TAR Puglia –Sede di Lecce- l'annullamento “ della nota prot. AOO_081/2566/APS1 del 17.07.2014 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti del Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia respingeva la richiesta avanzata dalla Società per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento di revoca dell'accredito sanitario adottato dal Dirigente del Servizio competente con Determinazione n. 227/2011, successivamente dichiarata illegittima e annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5690/2013”;
- Invero, il Dirigente del Servizio, ravvisando nella fattispecie una situazione di incompatibilità di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 7, della L. n. 412/1991 e dell'art. 1, comma 19, della L. n. 662/1996, revocava l'accredito concesso con la D.D. n. 370/2007.
- Tuttavia, nel procedimento *de quo*, Il Collegio con sentenza n. 3251/2015 ha respinto l'avverso ricorso “difettando nella fattispecie il requisito della colpa della P.A.” al contempo affermando che “la P.A. abbia fornito prova dell'errore scusabile. L'errata applicazione delle norme, rilevata dal Consiglio di Stato, appare invero il frutto di una notevole complessità del fatto e del quadro normativo di riferimento che ha generato una situazione di effettiva incertezza in ordine all'ambito applicativo della dedotta situazione di incompatibilità
- Lo S. M. O. DR. C. s.r.l. ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza;
- con nota dell'11.5.2016 l'Avv. Giuseppe Rizzo, legale esterno officiato dall'Amministrazione regionale per la difesa nel giudizio di primo grado, ha inviato parere legale in merito all'opportunità per l'Ente di costituirsi anche nel giudizio d'Appello al fine di mantenere gli effetti favorevoli della sentenza del Giudice di prime cure e contestare ogni avversa pretesa risarcitoria.
- In ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. AOO_024/6552 del 16.5.2016, il Presidente della G.R. con atto del 18.5.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza e di continuità defensionale, salva ratifica, all'Avv. Giuseppe Rizzo, del libero foro;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Rizzo alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012 e 2697/2012 per un importo predefinito pari a € 15.415,41, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;
- in particolare il Professionista ha accettato di accordare all'Amministrazione una quantificazione del compenso professionale, pattiziamente determinato, che tiene conto dei parametri di maggior favore per la Regione, prevedendo una decurtazione del 20% sull'onorario.

(Valore della causa: determinato € 927.474,00; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 15.415,40 (di cui € 12.149,60 a titolo di onorario; € 485,98 cpa; € 2.779,82 iva) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a €

4.624,62, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art.4 –comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi alla Consiglio di Stato, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Giuseppe Rizzo, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1025

Cont. n. 1137/14/SC-CA. Corte d'Appello di Bari —Sez. Lavoro- Soc. Coop. ATS M.M. a.r.l.c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Prof. Avv. Salvatore Giuseppe Simone, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia, la Soc. Coop. ATS M.M. a.r.l., ha proposto gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Bari avverso la sentenza n. 6171/2014 resa del G.L. del Tribunale di Foggia, Dott. Federico Simonelli, nel giudizio (R.G.n. 23550/2008) promosso dai sig.ri I.S., DI C. F., C.A., R.G., G e G D'A., con la quale l'appellante è stata condannata al pagamento, a titolo di assegno L.S.U. (Lavoratori Socialmente Utili), delle somme ivi dettagliatamente determinate nonché delle competenze a carico della Cooperativa ed in favore lavoratori ricorrenti e della terza chiamata in causa Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionale;
- in particolare i ricorrenti avevano convenuto in giudizio la Cooperativa odierna appellante, capofila del consorzio forestale "Appennino Dauno", assumendo: -di essere stati assunti a far data dal 21.3.2002 con la qualifica di operai agricoli, -che dette assunzioni erano state disposte a seguito di Convenzione rep. N. 236 del 9.1.2002 fra la società e la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, avente ad oggetto l'affidamento di servizi della comunità montana e avente la finalità di stabilizzare i lavoratori socialmente utili facenti parte della cosiddetta "platea storica"; -di aver osservato un periodo di circa sei mesi di formazione professionale presso la sede della suddetta comunità montana; -di aver ricevuto in data 12.5.2005 distinte comunicazioni da parte della Cooperativa riguardanti la risoluzione dei rapporti di lavoro rendendosi, quindi, la medesima società inadempiente rispetto agli obblighi contratti con la convenzione citata.
- con mail del 3.6.2016 il Prof. Avv. Salvatore Giuseppe Simone, già difensore della Comunità Montana nel giudizio conclusosi con esito favorevole innanzi al Tribunale di Foggia, ha manifestato la necessità della costituzione della Regione Puglia, in quanto subentrata nei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana, nel giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bari.
- In ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. AOO_024/6552 del 16.5.2016, il Presidente della G.R. con atto del 7.6.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salva ratifica, al Prof. Avv. Salvatore Giuseppe Simone, del libero foro;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Simone alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012 e 2697/2012 per un importo predefinito pari a € 5.138,64, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;
- in particolare il Professionista ha accettato di accordare all'Amministrazione una quantificazione del compenso professionale, pattiziamente determinato, che tiene conto dei parametri di maggior favore per la Regione, prevedendo l'applicazione della finca da € 25.001,00 a € 50.000,00;

(Valore della causa: determinato € 52.000,00; Settore di spesa: Agricoltura).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 5.138,64 (di cui € 4.050,00 a titolo di onorario; € 162,00 cpa; € 926,64 iva) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 1.541,59, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 –comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bari –sez. Lavoro-, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Salvatore Giuseppe Simone, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1027

Cont. 1535/12/LO. Procedimento pen. n. 4238/11 R.G.N.R. e n. 1055/13 R.G.. Ratifica incarichi difensivi all'Avv. Alessandro Dello Russo, legale esterno.

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi notificava in data 19.2.2013 alla Regione Puglia, per l'eventuale costituzione di parte civile, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso in data 12/11/2012 nel procedimento penale n. 4238/11 R.G.N.R. e n. 1055/13 R.G., unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati A.S. + altri per i reati ivi ascritti.
- Gli imputati venivano rinviati a giudizio per rispondere delle ipotesi delittuose tenute dai medesimi ed afferenti la realizzazione di quattro impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile avvenuta, secondo l'impostazione accusatoria, in violazione della normativa di settore, nonché in totale difformità dai titoli abilitativi (capi 1,2 e 9), oltre a diverse ipotesi di falso connesse alle relazioni ai progetti depositate nell'ambito dei procedimenti amministrativi avviati al fine di ottenere l'assenso alla realizzazione delle opere di cui trattasi (capi 5 e 16).

Agli imputati venivano, inoltre, contestati alcuni reati attinenti l'illecito smaltimento dei rifiuti, rinvenuti dai lavori eseguiti presso gli stessi impianti (capi 12)-13)-14)-15) e il reato di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (capi 17- 18 e 19).

- La Regione Puglia si costituiva parte civile nel prefato giudizio a mezzo dell'Avv. Alessandro Dello Russo del libero foro.
- Con sentenza n. 2360/2015, trasmessa con nota del 20.10.2015 all'Avvocatura regionale dall'Avv. Dello Russo unitamente alla relazione istruttoria, il Tribunale di Brindisi ha condannato alcuni degli imputati per i reati di cui ai capi 1,2 e 5 delle imputazioni, mentre ha ritenuto insussistenti le imputazioni residue; ha dichiarato, inoltre, gli imputati responsabili del danno subito dalla Regione Puglia, da liquidarsi in separata sede, in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica e, quindi, per aver realizzato impianti fotovoltaici contigui di potenza superiore ad 1 MW ed in assenza della prescritta autorizzazione unica regionale e del permesso di costruire eludendo, in tal modo, la disciplina prevista dal D.Lgs. N. 387/2003, nonché per aver realizzato l'impianto sito in Contrada da T. in totale difformità della DIA. Il Giudice di primo grado ha, quindi, concesso in favore della Regione Puglia una provvisoria sul danno da determinarsi nella misura di € 20.000,00, e la condanna alla rifusione delle spese di lite pari a € 5.130,00 oltre oneri di legge.
- L'Avv. Dello Russo, con successiva mail del 26.5.2016, ha trasmesso all'Avvocatura il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, per il giorno 4.7.2016, del giudizio di appello proposto dagli imputati e dal P.M. avverso la citata sentenza.
- Con parere istruttorio del 17.6.2016 l'Avvocatura regionale ha rappresentato la necessità di costituirsi nel prefato giudizio di appello al fine di consolidare e confermare l'esito favorevole del primo grado, pertanto, per evidenti ragioni di continuità difensiva, il Presidente della G.R. ha conferito in data 22.6.2016 il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Alessandro Dello Russo del libero foro.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale ratifichi, ai sensi dell'art. 1, comma 4 *sexies*, della L.R. 18/2006, così come introdotto dall'art. 42 della L.R. 37/2014, il mandato già conferito all'Avv. Alessandro Dello Russo per il primo grado di giudizio, nonché quello conferito, per ragioni di continuità difensiva, al medesimo professionista per la difesa dell'Ente nel giudizio di Appello.

I predetti incarichi difensivi sono stati conferiti alle condizioni disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del

20/12/2012, per un importo forfettario predefinito omnicomprensivo per onorari pari a EURO 15.000,00, IVA e CPA inclusi, per entrambi i gradi di giudizio (€ 10.000,00 per il giudizio di primo grado; € 5.000,00 per il giudizio di Appello).

Si precisa che, consultato l'Avv. Dello Russo, questi ha rappresentato la disponibilità a ridurre il proprio compenso relativo al giudizio di appello applicando criteri di quantificazione di maggior favore per l'Amministrazione rispetto a quelli applicati nel primo grado di giudizio.

(Valore della controversia: Indeterminabile giudizio di particolare interesse – Settore di spesa: Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 15.000,00, comprensiva di IVA, CAP, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO:1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate secondo la normativa applicabile.

L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 4.500,00, comprensivo di IVA e CPA.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312, ai sensi dell'art. 1, comma sexties, della L.R. n. 18/2006.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio di appello proposto dagli imputati avverso la sentenza n. 2360/15 resa dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale n. 4238/11 R.G.N.R. e n. 1055/13 R.G, affidando il relativo incarico difensivo all'Avv. Alessandro Dello Russo, del foro di Bari;

- di ratificare, ora per allora, l'incarico conferito al medesimo professionista per la costituzione di parte civile nel procedimento penale di primo grado ai sensi dell'art. 1, comma sexties, della L.R. n. 18/2006;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1028

Cont. 484-485-486/16/LN. TAR PUGLIA-BARI-. C. di C. P. V. V/ Comune di G. e Comune di C.. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarichi difensivi Avv. Rossana Lanza, legale interno, Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con distinti ricorsi notificati l'11-13.5.2016 i ricorrenti hanno chiesto al TAR Puglia-Bari- l'annullamento dei seguenti provvedimenti: a) della Delibera della Giunta regionale n. 161 del 29.02.2016, pubblicata sul BURP n. 26 dell'11.3.2016, avente ad oggetto " *Regolamento Regionale: Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. 70/2015 e della Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 Modifiche e integrazioni del R.R. n. 14/2015*" e relativi allegati; b) dello stesso Regolamento Regionale " *riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. 70/2015 e della Legge di stabilità 28 dicembre 2015. N. 208 Modifiche e integrazione del R.R. n. 14/2015*" e del R.R. n. 14/15; c) della DGR n. 265 dell'8.3.2016 avente ad oggetto " *Deliberazione di Giunta regionale n. 161/2016 "Regolamento Regionale: "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. 70/2015 e della legge di stabilità 28.12.2015, n. 208. Modifiche e integrazioni del r.r. n. 14/2015. Rettifica"*.
- I ricorrenti hanno impugnato i summenzionati atti regionali nelle parti in cui dispongono la rimodulazione della dotazione di posti letto per ciascun Presidio Ospedaliero e Struttura privata Accreditata.
- Sulla base della relazione e dell'istruttoria svolta dal Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e vista la richiesta di costituzione in giudizio ivi formulata, condivisa dall'Avvocatura regionale con parere istruttorio del 25.5.2016, il Presidente della G.R. ha rilasciato mandati difensivi per ragioni di urgenza, salvo ratifica della G.R., all'Avvocato Rossana Lanza, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, e, per ragioni di stretta connessione con l'incarico affidato con provvedimento del 6.5.2016 ratificato con la delibera n. 825 del 7.6.2016 afferente il piano di riordino ospedaliero, all'Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno, esperto amministrativista .

A tal fine, consultato l'Avv. Panizzolo, questi ha rappresentato la disponibilità a ridurre il proprio compenso applicando criteri di quantificazione di maggior favore per l'Amministrazione accordando, quindi, una riduzione del 30% sull'onorario di cui alle vigenti tabelle allegate alla deliberazione di G.R. n. 1985/2012. Pertanto gli incarichi sono conferiti per un importo unitario predefinito e omnicomprendivo per onorari pari a EURO 35.970,48, comprensivo di IVA, CPA.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n. 18/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012.

(Valore della controversia: indeterminabile – giudizio di Straordinaria importanza; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 35.970,48, comprensiva di CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 10.791,14, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- 2) di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione dell'Amministrazione regionale nei giudizi pendenti dinanzi al TAR Puglia –Bari- e di conferire i rispettivi mandati difensivi agli Avv.ti Rossana Lanza, legale interno, e Filippo Panizzolo, legale esterno, alle condizioni economiche indicate nella Sezione "Copertura Finanziaria";
- 3) Di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1029

Cont. 1187/11/LO. Procedimento pen. n. 870/09 R.G.N.R. e n. 3625/2014 R.G. a carico di G.G. + altri. Costituzione nel giudizio di Appello avverso la sentenza n. 752/2013 resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Trani. Ratifica incarico difensivo all' Avv. Francesco Marzullo, legale esterno.

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con sentenza n. 752/2013 il G.U.P. presso il Tribunale di Trani, a definizione del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato iscritto al n. 870/09 R.G.N.R. e n. 3625/2014 R.G., ha condannato gli imputati B.A.M. + 10 per il reato continuato di truffa, anche a titolo di concorso, loro rispettivamente ascritto ai capi a) e b) delle imputazioni, nonché al pagamento del risarcimento dei danni in favore della Regione Puglia (costituita parte civile all'udienza del 29/5/2012 nei confronti di L.B.F. + 5 a mezzo dell'Avvocato regionale di seguito coadiuvato nella difesa dall'Avv. Francesco Marzullo, legale esterno, giusta D.G.R. n. 1028 del 25.5.2012.), da liquidarsi in separata sede, disponendo, altresì, il pagamento di una provvisoria quantificata nella misura di € 5.000,00a carico di ciascun imputato, oltre alle spese processuali ivi liquidate in € 2.000,00, oltre IVA e CPA.
- In particolare gli imputati sono stati condannati per i reati a loro ascritti in quanto, ciascuno con la propria condotta in qualità, alcuni di dipendenti presso il C.P.I. (Centro Provinciale per l'Impiego) di Molfetta, altri di operatori della formazione professionale, dipendenti dell'ENAIIP Puglia e utilizzati presso il medesimo C.P.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, consistenti nella falsa attestazione della loro presenza in ufficio riportata sulle schede magnetiche, mentre si erano in realtà allontanati dal luogo di lavoro per ragioni esclusivamente personali e per periodi di tempo economicamente apprezzabili, inducendo in errore il C.P.I. di Molfetta e l'ENAIIP Puglia in ordine alla loro effettiva presenza in ufficio, *" si procuravano un ingiusto profitto, pari alla retribuzione indebitamente percepita, con conseguente danno patrimoniale per l'Ente pubblico datore di lavoro, correlato al pagamento della retribuzione non dovuta, nonché alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo rimasto in tal modo privato della corrispondente unità di lavoro, con derivante impossibilità per gli Enti di conseguire gli obiettivi prefissati a livello istituzionale"*.
- Con mail del 13.6.2016 l'Avv. Marzullo ha trasmesso all'Avvocato regionale incaricato della disamina, il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, per il giorno 12.7.2016, del giudizio di appello proposto dagli imputati B.A.M. + 10 avverso la citata sentenza, comunicando, altresì, l'opportunità per la Regione Puglia di coltivare la costituzione di parte civile anche in grado di appello, al fine di chiedere il rigetto delle avverse impugnazioni e la conferma delle statuizioni civili rese dal G.U.P.
- Pertanto, al fine di consolidare e confermare l'esito favorevole del primo grado, il Presidente della G.R. ha conferito, per evidenti ragioni di continuità difensiva, il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Francesco Marzullo del libero foro.
- si dà atto che l'incarico difensivo è stato conferito alle condizioni disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012, per un importo forfettario predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 11.000,00, IVA e CPA inclusi.
- A tal fine, consultato l'Avv. Marzullo, questi ha rappresentato la disponibilità a ridurre il proprio compenso relativo al giudizio di appello, applicando criteri di quantificazione di maggior favore per l'Amministrazione rispetto a quelli applicati nel primo grado di giudizio.

(Valore della controversia: Indeterminabile giudizio di straordinaria importanza – Settore di spesa: Formazione Professionale).

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 11.000,00, comprensiva di IVA, CAP, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO:1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate secondo la normativa applicabile.

L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 3.300,00, comprensivo di IVA e CPA.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312, ai sensi dell'art. 1, comma sexties, della L.R. n. 18/2006.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio di appello proposto dagli imputati B. A.M. + 10 per il reato di truffa avverso la sentenza n752/2013 resa dal G.U.P. del Tribunale di Trani nel procedimento penale n. 870/09 R.G.N.R. e n. 3625/14 R.G, affidando il relativo incarico difensivo all'Avv. Francesco Marzullo, del foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1030

Cont. 444/13/SH. Consiglio di Stato-. Regione Puglia c/ Casa di Cura V.V. Proposizione appello avverso sentenza n. 142/2016. Ratifica incarico difensivo, Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso iscritto al n. di registro generale 970/2013, conseguente alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente integrato da motivi aggiunti, la Casa di Cura V.V. ha impugnato la Determina Dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia n. 132 del 15.5.2014, nonché gli ulteriori atti meglio specificati nel ricorso. Con i citati provvedimenti regionali è stato tra l'altro disposto, e successivamente confermato, il disaccreditamento di n. 7 posti letto nella disciplina di "Pichiatria", con conseguente riduzione dei relativi posti letto complessivi, dagli originari 23 agli attuali 16, nonché sono stati variamente riqualificati i p.l. accreditati nella disciplina "terapia intensiva per gravi cerebrolesioni acquisite".
- A seguito dell'istruttoria espletata dal Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica comunicata all'Avvocatura regionale, la Regione Puglia, giusta DGR n. 1747 del 18.9.2013, si è costituita nel prefato giudizio per chiedere il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
- Il Collegio della I Sezione del TAR Puglia, con la sentenza resa il 10.2.2016, in accoglimento dell'avversa domanda ha disposto l'annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse della Società ricorrente, e condannato, altresì, la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
- La Sezione competente, con nota del 26.2.2016 agli atti del fascicolo d'ufficio, ha rappresentato all'Avvocatura regionale l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza n. 142/2016 per le ragioni ivi indicate.
- All'uopo, si rileva che l'incarico affidato all'Avv. Filippo Panizzolo, afferente al Cont. n. 484/16/LN, per resistere alla domanda di annullamento proposta dalla Casa di Cura V.V. nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia n. 623/2016 è strettamente connesso con quello ad affidarsi per impugnare la sentenza resa dal TAR Puglia, Bari, n. 142/2016 R.G. 970/2013, in quanto entrambi i giudizi hanno ad oggetto le medesime questioni giuridiche che la ricorrente ha rivolto, con autonomi giudizi, sulle diverse delibere di G.R. con le quali l'Amministrazione regionale ha definito nel tempo il riordino della rete ospedaliera.
- Consultato il Professionista, questi ha, peraltro, rappresentato la disponibilità a ridurre il proprio compenso applicando criteri di quantificazione di maggior favore per l'Amministrazione.
- In ragione di quanto innanzi esposto, il Presidente della G.R. con provvedimento del 17.6.2016, ha rilasciato mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica della G.R., all'Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno, per proporre gravame avverso la sentenza n. 142/2016.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R n. 18/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 6.344,00, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: indeterminabile –giudizio di particolare interesse; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 6.344,00, comprensiva di CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.903,20, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- 2) di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 142/2016 resa dal TAR Puglia –Bari-(R.G. n. 970/2013) e di conferire il mandato difensivo all'Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno, alle condizioni economiche indicate nella Sezione "Copertura Finanziaria",
- 3) Di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1054

Cont. 1978/08/B/SI/AV Tribunale di Foggia saldo competenze professionali avv. Lucia Martino, difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2008 (ex AD 024/914/2008).

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali" confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con DGR 1797 del 30/09/2008 la Giunta Regionale ratificava l'incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Lucia Martino del libero foro per resistere dinanzi al Tribunale di Foggia Sezione Lavoro al ricorso ex art. 700 promosso dal sig. M.M., per l'annullamento della sanzione adottata dall'Ente nei propri confronti.
(Valore della controversia: Indeterminabile (DGR 1797/08); Settore di spesa: Personale)
- Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 24/09/2008, rigettava l'istanza e condannava il Ricorrente alle spese di giudizio.
- L'avv. Lucia Martino, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con nota del 09/02/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando la nota specifica per l'importo di € 5.677,37 compreso CAP 2%, IVA 20% e ritenuta d'acconto.
- Con la determinazione 914/2008 è stato assunto l'impegno di spesa per l'acconto pari ad € 500,00 che non risulta pagato ed è tuttora conservato tra i residui passivi perenti al capitolo 1300 impegno 844 bilancio 2008.
- Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento dei compensi professionali ammontanti ad € 1.965,54 spettanti all'avv. Lucia Martino si è provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad € 1.465,54 ex L.R. 10/2016 è ora necessario provvedere alla variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio 2016 per la reiscrizione del residuo passivo perento 2008 assunto a carico del capitolo 1300 con impegno n. 844 giusta A.D. 024/914/2008.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 500,00 compresi CAP, IVA e Ritenuta d'acconto si provvede, mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, del pari importo pari dalla Missione 20; Programma 1; Titolo 1; capitolo **1110045** "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti" e contestuale variazione in aumento della Missione 1; Programma 11; Titolo 1 capitolo **1300** "Spese per competenze professionali relative a liti, arbitrati, risarcimenti, penalità ed accessori per l'esercizio corrente. Acconti ed anticipazioni".
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della somma pari ad € 500,00 si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al capitolo 1300.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- Vista la DGR 688 del 17/05/2016 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa previsti.
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2016 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 500,00 giusta impegno di spesa assunto con A.D. 024/914/2008 per i compensi professionali spettanti, come previsto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l'Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lgs 118/2011
5. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul BURP e sul sito istituzionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato n. 8/1
al D.Lgs. 118/2011

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio ripartite i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../... n. protocollo: ...

Rif. Delibera - Cod. CFRA AVV/DEL/2016/00

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE - VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
Programma 1	Fondo di riserve per la definizione delle partite potenz.	0,00			0,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	500,00	500,00	0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
MISSIONE 11	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00			0,00
Programma 1	Altri Servizi generali	0,00			0,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	500,00	500,00	0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE		0,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00	500,00	500,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELLENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1055

Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Adozione ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Regionale.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale condivisa dal Dirigente della Sezione Personale, riferisce quanto segue.

L'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, entrata in vigore il 18.08.2014, ha riformato la disciplina dei compensi professionali spettanti agli Avvocati degli Enti Pubblici. Si riporta il testo della norma:

"1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. *Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e secondo e terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.*
9. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.”.*

In particolare, il comma 8 prevede che i Regolamenti degli Enti debbano essere adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione; il comma 5 prevede che gli stessi Regolamenti debbano stabilire i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, nonché i criteri di riparto delle somme recuperate a seguito di sentenze favorevoli all'Ente che tengano conto del rendimento individuale con particolare riferimento alla puntualità negli adempimenti processuali; i commi 1, 6 e 7 introducono tetti ai compensi professionali nell'ottica di contenimento e razionalizzazione di tale tipologia di spesa.

Le competenze professionali dei legali interni all'Avvocatura regionale hanno ricevuto una prima disciplina organica con il Regolamento n. 2 dell'01.02.2010, emanato in attuazione dell'art. 7, co. 2, L.R. 26.06.2006 n. 18 e dell'art. 27 del CCNL 14.09.2000. Detto regolamento ha introdotto un meccanismo di calcolo complesso e farraginoso che ne ha reso difficile l'applicazione: prova ne è che, a distanza di 6 anni dalla sua entrata in vigore, la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati regionali è ancora ferma all'anno 2010.

In sede di adeguamento del citato regolamento regionale al disposto normativo dell'art. 9 D.L. 90/2014, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2817 del 30.12.2014 furono adottate modifiche urgenti alla disciplina dei compensi, sulle quali venne acquisito il parere della Commissione consiliare competente. Senonchè tali modificazioni, che introducevano una disciplina ancor più complessa e farraginoso rispetto a quella originaria, non furono poi approvate in via definitiva.

Si rende pertanto necessario emanare un nuovo regolamento che si adegui alla normativa statale in maniera più organica e semplice, al fine di renderne più facile l'attuazione. Tale regolamento si applicherà ai compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dal 1° gennaio 2015 nel rispetto dei tetti stabiliti dai commi 1, 6 e 7 dell'art. 9 D.L. cit.

Le disposizioni del Regolamento di cui si propone l'adozione specificano, non soltanto, i criteri di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi e quelli di valutazione del rendimento individuale degli avvocati regionali, ma ridefiniscono altresì, rispetto alla precedente regolamentazione, i criteri di ripartizione dei compensi in un'ottica perequativa, favorendo così il “gioco di squadra” necessario per il miglior funzionamento delle Avvocature pubbliche. In tale prospettiva, la percentuale del 10% dei compensi prevista in favore dell'avvocato costituito nel giudizio concluso con sentenza favorevole costituisce il giusto “compromesso” tra la necessità di premiare l'attività svolta dal singolo professionista e la necessità di perequare il trattamento economico di tutti gli avvocati regionali che, a prescindere dal rilievo economico degli affari contenziosi assegnati a ciascun avvocato, concorrono in egual misura al buon funzionamento dell'Avvocatura assicurando così l'efficace esercizio del potere/dovere di difesa dell'Amministrazione regionale. In sostanza, tale perequazione fa sì che gli affari legali possano continuare ad essere attribuiti per materia, in ragione della specifica e preziosa competenza professionale ed attitudine acquisite da ciascun avvocato.

Il Regolamento, inoltre, adegua il sistema di determinazione dei compensi alla nuova legge professionale e, più in generale, all'abolizione delle tariffe professionali. Pertanto, per la quantificazione dei compensi spettanti nei casi di compensazione integrale di spese o omessa pronuncia sulle spese, comprese le transazioni dopo sentenza favorevole, esso fa riferimento ai criteri di determinazione vigenti per gli avvocati esterni

con l'applicazione di una percentuale di riduzione crescente in relazione all'esito totalmente o parzialmente favorevole del giudizio.

Quanto ai criteri di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi, le nuove disposizioni regolamentari, ampliando e specificando i criteri indicati in linea di principio dalla norma statale (art. 9, comma 5, secondo periodo, D.L. cit.), stabiliscono che l'assegnazione debba avvenire - come di fatto avviene - nel rispetto delle abilitazioni, delle specializzazioni, delle competenze e attitudini professionali dei singoli legali, in correlazione alle esigenze dell'Amministrazione, anche attraverso la costituzione in giudizio congiunta tra più professionisti o la cura collegiale di affari consultivi. Il tutto nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Quanto, infine, ai criteri di valutazione del rendimento individuale, il nuovo regolamento specifica, all'art. 5 commi 2 e 4, che la valutazione sarà svolta sulla base della condotta processuale tenuta nel giudizio tenuto conto dei carichi individuali di lavoro dell'avvocato e avendo riguardo al numero e qualità di affari trattati, nonché all'attività professionale complessivamente svolta.

Il Regolamento (art. 7 comma 2) rinvia alla contrattazione decentrata per la disciplina della eventuale correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato degli avvocati: a tale riguardo, si auspica l'avvio delle iniziative necessarie a definire anche ulteriori aspetti di specifico interesse per i professionisti legali della Regione Puglia, quali quelli connessi alle modalità di rilevazione dell'orario di lavoro ed alla misurazione e valutazione della loro performance individuale, al fine di collegarli all'ambito professionale di loro diretta responsabilità e competenza e di tener conto della peculiarità della natura dei servizi professionali erogati.

Trattandosi di regolamento esecutivo della legge regionale 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura, compete alla Giunta Regionale la sua adozione e la successiva approvazione definitiva in applicazione dell'art. 44, comma 1, della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014. Si ravvisa inoltre la necessità di avvalersi della riduzione del termine prevista dal comma 2 dell'art. cit. dello Statuto, stante la previsione contenuta nell'art. 9, comma 8, del D.L. 90/2014, secondo cui, in mancanza di adeguamento alle sopravvenute previsioni della legge statale, i compensi spettanti agli avvocati pubblici non possono essere corrisposti.

Il Regolamento ha riportato il parere favorevole del Direttore della Sezione Personale che, a tal fine, sottoscrive la presente deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA D.LGS. n. 118/2011

La spesa relativa all'anno 2015 derivante dal Regolamento oggetto del presente provvedimento sarà finanziata con le risorse stanziare per il pagamento dei compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, per il 2015, sul cap. 1320 del Bilancio approvato con L.R. 23 dicembre 2014 n. 54, ammontanti a € 750.000,00, interamente confluiti nell'avanzo di amministrazione secondo le norme di contabilità vigenti.

La spesa relativa all'anno 2016 farà carico ai capitoli 1320 e 1324 del bilancio corrente Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 1, che presentano, rispettivamente, uno stanziamento di € 200.000,00 e € 750.000,00.

La spesa relativa agli esercizi finanziari successivi sarà annualmente prevista in bilancio.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta regionale per quanto sopra esposto.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura

e dal Direttore della Sezione Personale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di adottare il nuovo Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale nel testo allegato di n. 9 articoli che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di disporre che il Regolamento adottato venga trasmesso, per il tramite del Segretariato generale della G.R., alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nel termine ridotto di giorni 15 di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014, ricorrendone le ragioni di necessità e urgenza.
3. Di trasmettere, a cura dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento alla Ragioneria per opportuna conoscenza ed ai soggetti sindacali per la prescritta informazione.
4. Di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione definitiva del Regolamento.
5. Di delegare all'Avvocato Coordinatore ogni altro eventuale adempimento conseguente al presente provvedimento.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

All. 1

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI
AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA REGIONALE
(AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014 N.90
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114)**

Art.1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, in attuazione dell'art.7, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 nonché in conformità alle disposizioni normative di cui all'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 (Dirigenza Comparto Autonomie Locali), all'art. 27 del CCN 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, e all'art.9 della L.114/2014, con decorrenza 1.1.2015, ovvero per tutti i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato. I compensi da liquidare per giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 1° gennaio 2014 al 24 giugno 2014, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato, soggiacciono all'applicazione dell'art.1 comma 457 della L.147/2013, mentre per i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, che dispone la compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, spettano secondo la disciplina regolamentare *ratione temporis* vigente entro il limite dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Art.2

(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali)

1. Agli avvocati dell'Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale che si concludano con esito favorevole all'Ente.

2. L'assegnazione degli incarichi agli Avvocati regionali avviene in ragione della specializzazione professionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di accrescimento e valorizzazione delle professionalità, tenendo altresì conto della connessione o analogia degli affari nuovi con altri già trattati. I compensi professionali per l'attività di cui all'art.1 gravano su apposito stanziamento del Bilancio dell'Ente, denominato Fondo per i compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura



1 7

Regionale, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

3. I compensi professionali sono attribuiti in modo che quanto erogato al singolo avvocato non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo ex art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014 o l'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. L'ammontare dei compensi erogati per giudizi definiti con pronunce favorevoli con compensazione o con omessa pronuncia sulle spese, di cui al seguente art.3 commi 2 e 3, non può superare lo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, il quale non può superare lo stanziamento relativo all'anno 2013 di cui all'art.9 comma 6, del D.L.90/2014 o l'eventuale diverso limite stabilito da norme sopravvenute.

5. L'ammontare dei compensi relativi ai giudizi definiti con pronunce favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti non è computato ai fini del rispetto dei tetti della spesa di personale e del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'art. 14, comma 7, D.L. 78/2010. La Sezione Personale cura l'inserimento dei compensi agli avvocati regionali tra le risorse di parte variabile del fondo per la contrattazione integrativa secondo le indicazioni dell'ARAN e della Ragioneria Generale dello Stato.

Art.3

(Criteri di quantificazione dei compensi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di sentenza totalmente o parzialmente favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, spettano agli avvocati regionali le somme recuperate in danno della parte soccombente, al netto –ove sia oggetto di specifica condanna –del rimborso spese forfetarie, che è acquisito al bilancio regionale.

2. In presenza di sentenza totalmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, spettano agli avvocati regionali i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia, con abbattimento del 30%.

3. In ipotesi di sentenza parzialmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, spettano agli avvocati regionali i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia, con abbattimento del 50%.

4. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende qualsiasi provvedimento giurisdizionale, comunque denominato, reso in giudizi a cognizione piena o sommaria in qualunque stato e grado e pronunciato da qualunque autorità idoneo a definire la lite nella fase cautelare o nel merito, con il rigetto integrale delle azioni promosse contro l'Amministrazione regionale ovvero con l'accoglimento integrale delle azioni promosse dall'Amministrazione regionale, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole.

5. Sono altresì considerati favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le liti passive dichiarando la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o la irricevibilità del ricorso e della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza del Giudice adito, l'estinzione o la perenzione del giudizio.

Infine, si considerano favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive dichiarandone l'estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuto difetto di interesse ove la posizione giuridica o dedotta in giudizio dall'Amministrazione rimanga integra.



6. Si considerano parzialmente favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive o passive dichiarandone l'estinzione o l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione giudiziale. In caso di definizione stragiudiziale della controversia a seguito di mediazione o negoziazione assistita, il compenso viene ragguagliato al 50% di quello previsto in ipotesi di intervenuta conciliazione giudiziale.

7. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più avvocati regionali, il compenso professionale è unico.

8. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, l'ammontare dei compensi professionali spettanti all'avvocato regionale ai sensi del punto 2, è ridotto di un ulteriore 20%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad avvocato esterno per esigenze di domiciliazione della causa.

9. Quando in una causa l'avvocato assiste la Regione contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.

10. La disposizione di cui al comma precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione.

Art.4

(Preventivo e Notula)

1. Ai fini del conferimento dell'incarico difensivo, l'avvocato predispone un preventivo di compenso massimo liquidabile, fermo restando che l'effettivo compenso da corrispondere, eventualmente dovuto all'esito della controversia, è determinato in ragione dell'effettiva attività difensiva prestata. A tali fini, si tiene conto del valore della controversia, ovvero della importanza della stessa, se di valore indeterminabile, sulla scorta dei criteri fissati dal presente regolamento e dai parametri fissati negli atti adottati dall'Amministrazione in materia di conferimento di incarichi legali.

2. I parametri fissati all'atto dell'affidamento dell'incarico, anche a ratifica, sono fissi e invariabili, salva l'ipotesi che in corso di causa il valore della controversia subisca variazioni che rendano necessario integrare con atto formale le condizioni di conferimento dell'incarico.

3. All'esito del giudizio, l'avvocato regionale incaricato redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale è indicata l'effettiva attività svolta evengono quantificati gli effettivi compensi maturati.

4. La notula, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è sottoscritta dall'avvocato regionale incaricato e vistata dal dirigente del Settore legale o dall'Avvocato Coordinatore.

Art. 5

(Criteri di ripartizione dei compensi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'ipotesi di pronuncia favorevole con compensazione integrale o parziale delle spese, ivi comprese le transazioni dopo sentenze favorevoli all'Amministrazione e nell'ipotesi di pronuncia favorevole con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico delle controparti, le relative somme, compensate o recuperate, anche parzialmente, sono ripartite tra gli avvocati regionali in servizio, indipendentemente dalla qualifica da ciascuno posseduta, secondo i criteri seguenti, nel rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 9, commi 1, 6 e 7, del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 o dalle eventuali successive modifiche normative.




2. All'avvocato costituito nel giudizio conclusosi con la pronuncia favorevole spetta il 10% della somma. Nel caso di difesa congiunta la ridetta percentuale sarà parimenti divisa fra i difensori regionali. E' esclusa la liquidazione ove, con riferimento al relativo giudizio, sia intervenuta sanzione disciplinare da parte dell'Ente datore di lavoro (o Consiglio dell'Ordine) per il mancato, ritardato o negligente compimento di adempimenti processuali inerenti il mandato (art. 26 codice deontologico).

3. A tutti gli avvocati regionali (compresi l'avvocato o gli avvocati costituiti) spetta il residuo 90% della somma, suddiviso in parti uguali, previa deduzione della somma pari al 2% da destinarsi al trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l'Avvocatura regionale ex art.7 della L.R. 19 del 31.12.2010.


4. Ai sensi dell'art.9 comma 5 D.L. 90/2014, conv. in L.144/2014, la ripartizione tra tutti gli Avvocati dell'Ente dei compensi professionali derivanti dalle spese legali recuperate a carico delle controparti soccombenti viene operata, nel rispetto del principio dell'autonomia dell'Avvocatura e delle regole sancite dal Codice deontologico, secondo le percentuali e con le modalità sopra indicate, previa valutazione da parte dell'Avvocato Coordinatore del rendimento individuale di ciascun Avvocato in occasione dell'adempimento del mandato professionale al medesimo conferito. A tal fine ciascun Avvocato sarà assoggettato a valutazione sulla base della diligenza e puntualità dimostrate negli adempimenti processuali, così come desumibili dal provvedimento giurisdizionale che ha definito la vicenda processuale oggetto dell'incarico in esame. In particolare si terrà conto: a) dell'eventuale mancato rispetto dei termini processuali che abbia comportato decadenze e/o preclusioni con effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale; b) dell'eventuale assenza ingiustificata ad udienze destinate allo svolgimento di attività non differibili, da cui siano derivati effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale. In tali casi l'Avvocato Coordinatore disporrà la riduzione del 10% del compenso spettante al singolo Avvocato in relazione allo specifico affare trattato. Nel caso in cui nel corso dello stesso anno solare abbiano a verificarsi più di una contestazione, il compenso spettante all'Avvocato in relazione agli affari nella trattazione dei quali sia stata ravvisata mancanza di diligenza e/o puntualità sarà ridotto in misura progressiva del 20%, del 40%, dell'80%, fino alla totale eliminazione del compenso, per un massimo di 5 casi. Le relative somme costituiranno economia di bilancio per l'Ente. Nel compiere la valutazione del rendimento individuale sulla base della condotta processuale l'Avvocato Coordinatore dovrà comunque tener conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato avendo particolare riguardo al numero ed alla qualità degli affari trattati, nonché all'attività professionale complessivamente svolta. Ove dalla disamina del provvedimento giurisdizionale l'Avvocato Coordinatore rilevi elementi negativi di valutazione del rendimento individuale, dovrà chiedere chiarimenti all'Avvocato. Ove i chiarimenti forniti sulla base degli atti di causa non siano ritenuti sufficienti, l'Avvocato Coordinatore opera la decurtazione del compenso nelle percentuali suindicate.

5. La ripartizione delle somme per ciascun avvocato sarà effettuata limitatamente all'attività professionale svolta nel periodo successivo al suo formale inquadramento nel profilo professionale di avvocato regionale e all'iscrizione nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati.

Art. 6

(Avvocato Coordinatore)

1. L'Avvocato Coordinatore è escluso dalla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento, ad eccezione dei soli giudizi

in cui risulta officiato della rappresentanza e difesa della Regione Puglia; in tali ipotesi concorre nella misura e con le modalità stabilite all'art. 5, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla normativa vigente al momento della maturazione del diritto.

Art. 7

(Natura dei compensi e modalità di erogazione)

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento hanno natura retributiva.
2. Il contratto collettivo integrativo disciplina la eventuale correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.
3. I compensi professionali sono liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale con cadenza annuale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli con recupero delle spese legali sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata.
4. L'Avvocato Coordinatore provvede con apposito atto a liquidare per il tramite della Sezione Personale i compensi dovuti.
5. I compensi professionali erogati agli avvocati sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario.
6. In applicazione dell'art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della Regione Puglia.

Art. 8

(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali)

Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2008 n.15 e al regolamento di attuazione, nonché delle norme in materia di trasparenza.

Art. 9

(Oneri connessi all'iscrizione all'Albo)

1. Sono a carico della Regione Puglia gli oneri per l'iscrizione ed il successivo mantenimento degli avvocati regionali nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1057

Cont. 1245/10/RM. Procedimento pen. n. 6989/09 R.G.N.R. e n. 728/16 R.G. a carico di C. F. + altri. Costituzione nel giudizio di Appello avverso la sentenza resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Foggia. Ratifica incarico difensivo all' Avv. Michele Laforgia, legale esterno.

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- In data 4/1/2011, all'esito dell'udienza preliminare del procedimento penale iscritto al n. 6989/09 R.G.N.R. e n. 8735/09 r.g., il GUP del Tribunale di Foggia ha notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, il decreto che dispone il giudizio, previa modificazione delle imputazioni, nei confronti di C.F. + 8.
- Gli imputati sono stati rinviati a giudizio per aver reiterato comportamenti illeciti finalizzati alla realizzazione, da parte della A. H. spa e poi della SER spa e della SERI spa, di impianti eolici e di una centrale elettrica da fonte eolica (51 aerogeneratori) nel territorio di Sant'Agata di Puglia. Secondo l'accusa per realizzare il citato parco eolico sarebbero state commesse numerose violazioni della normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e del T.U. EE.LL.
- La Regione Puglia si è costituita parte civile nel procedimento de quo a mezzo dell'Avv. esterno Michele Laforgia, giusta DGR di ratifica n. 243 del 22/02/2011.
- Con nota del 23/10/2015 il Professionista officiato della difesa regionale, ha trasmesso la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Foggia e relativa relazione istruttoria. In sostanza il Giudice di primo grado ha:
 - a) dichiarato prescritti i capi d'imputazione da 1) a 6) –concernenti diverse ipotesi di falso e abuso d'ufficio;
 - b) assolto gli imputati dai reati di cui ai capi da 7) a 11).
- L'Avv. Laforgia con successiva mail ha inviato all'Avvocatura regionale l'atto di appello proposto dal P.M. avverso la sentenza *de qua*, comunicando, altresì, la data dell'udienza di trattazione fissata per il 12.7.2016.
- Sulla base del parere reso dall'Avvocatura regionale, il Presidente della G.R. ha conferito, in data 22.6.2016, il mandato difensivo per ragioni di urgenza salvo ratifica, all'Avv. Michele Laforgia del libero foro, per evidenti ragioni di continuità e uniformità difensiva.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R. all'Avv. Michele Laforgia, autorizzando la costituzione di parte civile nel giudizio di cui trattasi, pendente innanzi alla Corte di Appello di Bari.
- Si dà atto che la legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati del libero foro e le Deliberazioni di G.R. n. 2697 del 20/12/2012 i criteri di quantificazione dei relativi compensi.
- A tal fine, consultato l'Avv. Laforgia, questi ha rappresentato la disponibilità ad accordare una quantificazione dell'onorario di maggior favore per l'Amministrazione rispetto ai citati criteri di cui alla DGR n. 2697/2012. Pertanto, l'incarico viene conferito per un importo forfettario predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 5.000,00, IVA e CPA inclusi.

(Valore della controversia: Indeterminabile giudizio di particolare interesse. Settore di spesa: Area Politiche Ambientali e Sviluppo Economico).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 5.000,00, comprensiva di IVA, CAP, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO:1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate secondo la normativa applicabile.

L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 1.500,00, comprensivo di IVA e CPA.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312, ai sensi dell'art. 1, comma sexties, della L.R. n. 18/2006.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e all'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Bari proposto dal P.M. avverso la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia nel procedimento penale n. 6929/09 R.G.N.R. e n. 8735/09 r.g, affidando il relativo incarico difensivo all'Avv. Michele Laforgia, del foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1058

Cont. n. 403/16/FR. Consiglio di Stato. Provincia di L. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia il 18.4.2016, la Provincia di L., meglio individuata nel parere istruttorio agli atti del fascicolo d'ufficio, ha adito il TAR Puglia –Sez. di Lecce- (R.G. 667/2016) per sentire dichiarare l'annullamento, previa sospensiva, della nota prot. 375 del 18.2.2016 con la quale l'Amministrazione regionale ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente in ordine al "*pagamento di somme per lo svolgimento di funzioni non fondamentali sull'errato presupposto di aver adempiuto a quanto previsto dal comma 9 quinquies del D.L. 78/2015*", nonché la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato esercizio del potere amministrativo concernente l'effettivo trasferimento delle funzioni ad altri Enti ed alla regolamentazione degli oneri conseguenti;
- con la L. n. 56/2014 (legge Delrio) il Governo ha delineato un percorso per l'attuazione del cd. Riordino delle funzioni non fondamentali delle Amministrazioni provinciali; con l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 11.9.2014 si è provveduto a definire i principi sulla riorganizzazione delle funzioni non fondamentali da parte delle Regioni e a fissare il termine per l'adozione delle "iniziative legislative" in materia. L'Amministrazione regionale, in attuazione all'articolo 118 della Costituzione e alla L. n. 56/2014 "*disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ha emanato la L.R. 31/2015 recante disposizioni sulla "*Riforma del sistema di governo regionale e territoriale*", nel rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 9-quinquies del D.L. n. 78/2015.
- A seguito della relazione istruttoria a firma del Vice Presidente della G.R. –agli atti del fascicolo d'ufficio, la Regione Puglia si è costituita nel prefato giudizio a mezzo dell'Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno, giusta D.G.R. n. 712 del 25.5.2016.
- Con sentenza n. 831/2016, il Collegio della Prima sez. del TAR Puglia, Sede di Lecce, ha respinto l'avverso ricorso in quanto infondato atteso che "*fino al perfezionamento del processo di riordino, nei termini fissati nella L.R. n. 31/2015, le funzioni non fondamentali (da riattribuire) sono regolarmente svolte dalle Province senza nessuna variazione rispetto alle funzioni precedentemente svolte*". Il Consesso ha inoltre rilevato che la procedura sanzionatoria *ex adverso* invocata, è di competenza del Ministro degli Affari regionali, di concerto con il Ministro dell'Interno e dell'Economia e Finanza, secondo l'espressa previsione dell'art. 7, comma 9 quinquies, del D.L. n. 78/2015 e "*la mancanza di tale provvedimento interministeriale, pertanto, pregiudica, allo stato, la possibilità di chiedere alcuna condanna al pagamento delle somme, per funzioni non fondamentali espletate dalle province, in danno della Regione Puglia*"; infine, ha ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta da parte ricorrente a fondamento della richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, per cui l'Ente territoriale è tenuto ad assicurare "*le funzioni non fondamentali già allocate presso il medesimo ed il cui esercizio viene ad essere garantito dal principio della corrispondenza tra le funzioni esercitate e le risorse assegnate. Il principio anzidetto, richiamato espressamente dall'art. 6 della L.R. 31/2015, è espressione dell'art. 119 della Costituzione e funge da parametro di legittimità Costituzionale delle leggi adottate in materia di finanza pubblica*".
- La Provincia di L. con ricorso in appello ha chiesto l'annullamento della sentenza *de qua*.
- Ritenuto necessario, pertanto, costituirsi in giudizio al fine di consolidare e confermare l'esito favorevole del primo grado, per ragioni di continuità difensiva il Presidente della G.R. con provvedimento del 22.6.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Pierluigi Balducci, del libero foro;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Pierluigi Balducci alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012 e 2697/2012, per un importo predefinito pari a € 12.846,60, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;

- in particolare l'Avv. Balducci ha accettato di accordare all'Amministrazione una quantificazione del compenso professionale, pattiziamente determinato, che tiene conto dei parametri di maggior favore per la Regione, prevedendo una decurtazione del 50% sull'onorario di cui alle vigenti tabelle allegare alla deliberazione di G.R. n. 1985/2012;

(Valore della causa: determinato € 6.000.000,00; Settore di spesa: Enti locali).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 12.846,60, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 24.300,0.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 3.853,98, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 –comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi al Consiglio di Stato, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento,

come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;

– di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1125

Contt.nn.2116-2417/08/B/FO-423/15/GR/FO (rif.cont.373/09/GI/GR)-424/15/GR/FO(rif.cont.180/09/B)- 270/15/GR/FO(rif.cont.371/09/G1). Competenze professionali avv. Donata Sacco difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti- Art.51,comrna 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.nnm.ii - D.G.R. n. 668/2016.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- l'Avv. Donata Sacco, con distinti ricorsi ex art. 702 bis c.p.c., notificati alla Regione Puglia in data 30/03/2015, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Saracino, ha adito il Tribunale Civile di Bari instaurando i giudizi nn. 3031 e 3033/2015 R.G. dinanzi alla Terza Sezione Civile, al fine di sentire condannare la Regione Puglia al pagamento delle somme di € 4.140,21, € 3.704,80 ed € 6.906,40, a titolo competenze professionali per l'attività esperita a favore della Regione nei rispettivi contenziosi nn.373/09//GI/GR(-R.A. c/ R.P.)-180/09/B(P.A.c/ R.P.)-371/09/GI (M.P. c/ R.P.) .
- Relativamente ai contt. nn. 2116-2417/08/B/FO, non portati dinanzi all'autorità giudiziaria, il professionista ha formulato istanze di pagamento datate 27/05/2015, ad oggi non ancora evase.
- Tra l'avvocato interno assegnatario dei fascicoli e la controparte si è addivenuto all'intento di transigere la controversia di che trattasi a patti e condizioni contemplati nella nota Prot. AOO_024/ 13580 del 08/10/2015, sottoscritta per adesione dagli avvocati Sacco e Saracino.
- La somma complessiva da corrispondere a titolo di sorte capitale, per i cinque giudizi in oggetto indicati è risultata pari al minor importo di € 12.744,55, al lordo di ritenuta d'acconto e detratti gli acconti corrisposti,(giusta Determinazioni dirigenziali nn .1153/2009-435/2009-762/2009- 123/2011773/2009-520/2009- 90/2011, (rett ed int. con A.D. n. 180/2011) con rinuncia ad esigere gli accessori maturati sul credito vantato.
- L'importo relativo alle spese legali sostenute per l'instaurazione dei giudizi di cui € 357,29 quali spese vive, in uno al compenso dovuto all'avv. Saracino ammonta ad € 4.290,57, comprensivo di C.A.P. e IVA.
- Pertanto l'importo complessivo ascende ad € 17.035,12.
- L'avv. Donata Sacco ha dichiarato che alla materiale percezione delle somme non avrà null'altro a pretendere e rinuncerà ad ogni diritto, pretesa e azione nei confronti della Regione Puglia, direttamente e/o indirettamente riconducibili e/o rivenienti dai titoli e dalle causali azionate nei giudizi ritenendosi soddisfatta, con consequenziale abbandono dei giudizi medesimi;
- Con Deliberazione n.76 del 23/02/2016 la Giunta Regionale ha accettato la proposta transattiva formulata dall'avv. Sacco ed ha autorizzato la non costituzione nei giudizi nn. 3031 e 3033/2015 R.G. innanzi indicati.
- Con le citate determinazioni dirigenziali venivano impegnate le seguenti somme: D.D. n 1153/2009cap. 1312 bil.2009 - € 3.550,99- numero imp. 933 ;D.D. n.123/2011- cap.1312 bil. 2011-€ 3.338,93;- n. imp. 150; D.D.n. 90/2011-cap.1312 bil.2011-€ 3.338,93- n. imp. 101.
- I suddetti impegni di spesa divenivano oggetto di perenzione amministrativa.
- Tanto premesso, si rende necessaria la reiscrizione dei residui passivi perenti dell'importo complessivo di € **10.228,85** sul cap. 1312 del corrente esercizio finanziario.
- Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126" Disposizioni integrative e correttive del Digs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- Rilevato che l'art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- Ritenuto necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa

- ad impegni regolarmente assunti con atti nn.1153/2009,123 e 90/2011 per i quali è stata dichiarata la perenzione amministrativa nel rispettivo esercizio finanziario 2011- 2013-2013,, dotare gli originari capitoli di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
- Vista la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2” Bilancio di previsione della Regione Puglia l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”;
 - Vista la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
 - Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016 e successivi;
 - Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1;
 - Vista la D.G.R. n.668 del 17705/2016 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati.
 - Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 8 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

COPERTURA FINANZIARIA — D.LGS 118/2011 e L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 10,228,85 si provvede con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1;Cap.1312”Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi, “previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 1;Titolo 1;Cap. 1110045”Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti” derivanti dagli impegni assunti con atti dirigenziali di seguito indicati:
 - *A.D. n. 1153/2009: € 3.550,99-Impegno n. 933— Cap. 1312 bilancio 2009 (cont. 2116/08/B);
 - *A.D. 123/2011:€ 3.338,93-impegno n. 150-Cap. 1312 bilancio 2011(cont.373/09/GI);
 - A.D. 90/2011: € 3.338,93-impegno n. 101-Cap.1312 bilancio 2011 (cont.371/09/GI);
- all’ impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 17.035,12 si provvederà, previo riconoscimento del debito, con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale.
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della traccia bilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- -Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;

- di provvedere all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al Capitolo 1312, tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, previo riconoscimento del debito, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore del professionista.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato E/1
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: .../.../..... n. protocollo

MISSIONE	PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2008		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2008
			in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00			0,00
	1	Fondo di riserva per la rimborsazione dei recuperati	0,00	0,00			0,00
	1	Spese correnti	0,00	0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali generali e di gestione	0,00	0,00			0,00
	1	Altri servizi generali	0,00	0,00			0,00
	1	Spese correnti	0,00	0,00			0,00
MISSIONE	1	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00			0,00
	1	Fondo di riserva per la rimborsazione dei recuperati	0,00	0,00			0,00
	1	Spese correnti	0,00	0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali generali e di gestione	0,00	0,00			0,00
	1	Altri servizi generali	0,00	0,00			0,00
	1	Spese correnti	0,00	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE			0,00	0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00	0,00			0,00

AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSANA LANZA

TIMONDE FIRMA SULL'ANTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1126

Cont. 2789/02/B-GR - R.P. L.V. — Incarichi conferiti con DGR n. 2255/2015 e DGR n. 2287/2015 all'Avv. Cinzia CAPANO, legale esterno — Autorizzazione a disporre la liquidazione delle spese per Contributo Unificato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con le D.G.R. n. 2255 del 17.12.2015 e n. 2287 del 22.12.2015, la Giunta Regionale ha ratificato gli incarichi conferiti all'Avv. Cinzia CAPANO per il contenzioso in oggetto afferenti il primo alla proposizione dell'Appello avverso la sentenza n. 2209/15 resa dal Tribunale di Bari, il secondo all'opposizione spiegata dalla Regione Puglia avverso l'atto di precetto notificato dalla controparte in forza della citata sentenza;
- le predette deliberazioni demandano a successivi atti dirigenziali l'assunzione dell'impegno delle spese ivi indicate a titolo di compensi professionali, nonché la liquidazione e pagamento degli acconti oltre ai relativi contributi unificati pari a € 2.259,00, DGR 2255 del 17.12.2016, e € 1.686,00, DGR n. 2287 del 22.12.2015, per un totale di € 3.945,00=;
- trattandosi di atti adottati nelle sedute di Giunta regionale sopra richiamate, il relativo procedimento di esecutività si è perfezionato oltre la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2015, pertanto non è stato possibile assumere entro il 31.12.2015 l'impegno della spesa disposta con le citate deliberazioni;
- Tanto premesso, ai fini della regolare iscrizione a ruolo dei giudizi di cui trattasi essenziale per la prosecuzione della difesa degli interessi dell'Amministrazione regionale, è necessario che la Giunta Regionale autorizzi il pagamento in favore dell'Avv. CAPANO dell'ammontare relativo alla spesa di € 3.945,00 prevista per i Contributi Unificati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. L.gs. 118/2011

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 3.945,00= a titolo di Contributo Unificato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso. Missione: 1 Programma: 11; Macroaggregato: 3 Titolo.: 1.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 3.945,00= si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la 3.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- -Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;

2. di autorizzare la liquidazione e disporre l'erogazione della somma di € 3.945,00= a favore dell'Avv. Cinzia CAPANO, per il pagamento delle spese relative ai Contributi Unificati connessi alle procedure di cui alle DGR di ratifica n.2255 e 2287/2015 come previsto nella sezione "Copertura Finanziaria",
3. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1127

Competenze professionali a diversi Avvocati esterni - Variazione di Bilancio: prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all'art 51 co.2 lett.g. del D.lgt. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Titolare dell'Alta Professionalità "Coordinamento e cont." confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con le Deliberazioni richiamate nell'elenco allegato, denominato "All.1)", parte integrante del presente atto, la Giunta Regionale pro-tempore conferiva l'incarico di difesa della Regione Puglia agli Avvocati esterni nominativamente specificati;

Le predette deliberazioni demandavano ad un susseguente atto dirigenziale l'assunzione dei relativi impegni della spesa disposta e la liquidazione degli acconti previsti, rispettivamente assunti e liquidati negli importi indicati nel citato All. 1);

Considerato che i richiamati impegni di spesa, assunti sui capitoli del bilancio regionale dell'anno in cui sono stati costituiti, risultano gravati da perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo delle somme necessarie per la copertura dei residui perenti di cui all'art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- RILEVATO che l'art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- RITENUTO necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegno regolarmente assunto con gli atti indicati nell'All. 1), per i quali è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell'esercizio finanziario di adozione, dotare l'originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
- VISTA la legge regionale del L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.";
- VISTA la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018;
- VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e successivi;
- RITENUTO NECESSARIO apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'Allegato 8/1 al D.Lgs 118/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, variazione in aumento di € 161.739,35= del Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed

oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1, prelevando la corrispondente somma dal Fondo dei residui passivi perenti (F.R.P.P.)” del Bilancio corrente - Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1;

- VISTA la D.G.R. n. 668 del 17/5/2016 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;

- Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)

- si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo delle somme necessarie per la copertura dei residui perenti di cui all’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e D.Lgs. 118/2011

- Al finanziamento della spesa di € 161.739,35= si provvede con:
 - prelevamento in termini di competenza e cassa dal Cap.1110045 “Fondo dei residui passivi perenti (F.R.P.P.)” del Bilancio corrente - Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1 — di € 161.739,35=;
 - assegnazione in termini di competenza e cassa della somma di € 161.739,35= al Cap. 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1
 - All’impegno, liquidazione e pagamento delle somme spettanti a ciascun Avvocato esterno di cui al presente atto si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al richiamato Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- -Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’A.P. “Coordinamento e cont.” e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- -A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di disporre la variazione di bilancio di € 161.739,35= come descritta nella sezione “Copertura Finanziaria” necessaria al pagamento del compenso professionale agli Avvocati esterni specificati nell’All.1) che, costituisce parte integrante del presente atto, nonché di approvare l’All.E/1, anch’esso parte integrante del presente atto, autorizzando la Sez. Bilancio e Rag. alla trasmissione dello stesso alla Tesoreria reg.le dopo l’approvazione della Giunta regionale;

3. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

"ALL.1)" Delib.G.R. n. del



Oggetto: " Competenze professionali a diversi Avvocati esterni - Variazione di Bilancio: prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all'art.51 co.2 lett.g) del D.Lgs. n.118/2011

COGNOME	NOME	N.CONT.	ANNO	DGR	ANNO	SPESA DISPOSTA	A.D. IMPEGNO E ACCONTO	ANNO AD CAP	N.IMP.	RESIDUO DEBITO V/ AVV.	
ANNO 2010											
AVV PATERMOSTRO	FEDELE	726	2010	CA 1931	2010	4.000,00	641	2010	1312	646	3.400,00
AVV RIZZO	TANIA	1482	2009	RM 25	2010	5.000,00	143	2010	1312	193	3.000,00
AVV RICCIO	FRANCESCA	1268	2009	RM 906	2010	5.000,00	598	2010	1312	613	2.000,00
AVV BALDUCCI	PIERLUIGI	82	10	GA 247	2010	4.599,18	99	2010	1312	146	3.599,18
TOTALE ANNO 2010											11.999,18
ANNO 2011											
AVV DE FEO	ANTONIO	3075	2011	GA 2104	2011	15.109,82	40	2012	1312	63	13.109,82
AVV DEIANA	LUCA	865	2011	LO 1468	2011	14.000,00	514	2011	1312	610	12.000,00
TOTALE ANNO 2011											25.109,82
ANNO 2012											
AVV PALERI	MARCO	2724	1996	C-SH 687	2012	35.000,00	310	2012	1312	387	27.000,00
AVV RIZZO	GIUSEPPE	1507	2010	GR 2347	2012	10.000,00	17	2012	1312	43	9.000,00
AVV LATORRE	VINCENZO	514	2012	DL 2704	2012	5.033,00	567	2012	1312	702	2.033,00
AVV AIRO'	NATALIZIA	1560	2011	SH 614	2012	3.000,00	120	2012	1312	175	2.000,00
AVV QUERCIA	LUIGI	160	2012	FR 381	2012	36.092,40	75	2012	1312	121	19.543,05
AVV QUERCIA	LUIGI	160	2012	FR 2321	2012	20.747,86	489	2012	1312	611	10.247,86
AVV LANGIERI	MARCO	1422	2012	CE 760	2012	5.033,60	419	2012	1312	502	3.033,60
AVV LANGIERI	MARCO	1415	2012	CE 761	2012	5.033,60	425	2012	1312	508	3.033,60
AVV COCCIOIU	ALBERTO	571	2012	DL 571	2012	44.044,00	98	2012	1312	156	34.044,00
AVV RUTIGLIANO	FEDERICO	1895	1994	DL 2899	2011	19.695,24	351	2012	1312	423	14.695,24
TOTALE ANNO 2011											124.630,35
TOTALE COMPLESSIVO											161.739,35

lu

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Cod. CIFRA AVV/SDP/2016/000

SPESE



Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
Programma 1	Fondo di riserva per la riserva risparmio	0,00			0,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	161.739,35		0,00
MISSIONE 1	Servizi istituzionali generali e di gestione				
Programma 11	Altri Servizi generali	0,00			0,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	161.739,35		0,00
TOTALE MISSIONE		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		0,00			0,00
		0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00			0,00

TIMBRO FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Rossella Lanza
AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSELLA LANZA

[Handwritten mark]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1128

Cont. n. 619/16/CA — Giudice di Pace di Lecce. Regione Puglia c/Avv. A.P. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv. Marco Carletti, legale interno, e in qualità di procuratore domiciliatario Avv. Giovanni Colosso.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato il 12.5.2016, l'Avv. A.P. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lecce la Regione Puglia per sentire dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, illegittime e prive di effetti giuridici le cartelle esattoriali n. 05920100047334579000 del 29.11.2010 e n. 05920120033071375000 del 7.1.2013 emesse dall'Equitalia Sud spa *“per intervenuta prescrizione dei crediti riportati in dette cartelle a titolo di omesso pagamento delle tasse automobilistiche relativamente all'anno 2004 con riferimento all'autovettura tg ***** ed all'anno 2006 con riferimento all'autovettura tg. *****; condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”*.
- La Sezione Finanze, con nota n. prot. A00_117-0004172 del 21.6.2016, ha ravvisato la necessità di costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere le ragioni dell'Amministrazione.
- Sulla base del parere reso dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, il Presidente della G.R., ha conferito, in data 28.6.2015, mandato difensivo per ragioni di urgenza salvo ratifica, all'Avv. Marco Carletti, legale interno, e nella qualità di procuratore domiciliatario all'Avv. Giovanni Calasso con studio in Lecce alla Piazzetta De Summa, n. 15.
- Tanto premesso si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R., autorizzando l'Avv. Marco Carletti, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Calasso, a costituirsi nel giudizio di cui trattasi pendente innanzi al Giudice di Pace di Lecce.
- Al procuratore domiciliatario è stato predeterminato l'importo di € 126,88 comprensivo di CPA e IVA.
- Si dà atto che la legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, disciplina le modalità del conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati Regionali, nonché la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita disciplina regolamentare dell'Ente.

(Valore della controversia:€ 494,02; Settore di Spesa: Finanze).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 126,88, comprensiva, di CPA e IVA, e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le spese vive ragionevolmente ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, nei termini di cui sopra.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 1106325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della

Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Lecce, per le motivazioni illustrate in premessa, a mezzo dell' Avv. Marco Carletti, legale interno, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Calasso del foro di Lecce;
2. Di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale;
3. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e la liquidazione della spesa relativa ai compensi professionali in favore dell'Avvocato esterno autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1129

Cont. n. 633/15/BU - TAR Puglia — Bari. T.E. srl/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia — Sede di Bari, iscritto al n. 673/2015 Registro ricorsi, T.E. srl ha impugnato in parte qua il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176/2015.
- La Giunta regionale, ravvisando la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione in relazione ad un importante e significativo atto di pianificazione e tutela del territorio regionale e dei suoi valori paesaggistici, con deliberazione n. 1299/2015 (*"Impugnazioni proposte contro il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.) — costituzione Collegio difensivo e direttive per la difesa in giudizio dell'Ente"*), aveva dettato direttive per la difesa in giudizio dell'Ente in vista della costituzione nella svariate impugnazioni proposte contro il PPTR, demandando all'Avvocatura regionale la formalizzazione degli incarichi defensionali per ciascun giudizio al Collegio difensivo costituito con la medesima deliberazione e composto dagli Avv.ti Anna Bucci e Leonilde Francesconi, legali interni, prof. Marcello Cecchetti e Vittorio Triggiani, legali esterni.
- Il Presidente p.t. della G.R., in esecuzione di quanto sopra e su parere conforme dell'avvocato interno officiato, in data 12.6.2015 ha conferito incarico difensivo per ragioni di urgenza salvo ratifica, ai citati avvocati componenti del Collegio difensivo di cui alla citata DGR 1299/15.
- Tanto premesso si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., autorizzando la costituzione nel giudizio di cui alla presente deliberazione, pendente innanzi al TAR Puglia — Bari-.
- Per completezza si fa presente che l'Avv. Triggiani, nelle more della ratifica del mandato, ha rinunciato a tutti gli incarichi difensivi affidati dalla Regione Puglia e allo stato pendenti.
- Si dà atto che la legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati del libero foro. Il compenso professionale è fissato in base ai parametri approvati dalla DGR n. 2697/2012, come modulati dalla DGR n. 1299/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo pari a EURO 2.401,84, comprensivo di IVA e CAP.

Le spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, eventuale contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie. Al fine del relativo impegno di spesa, dette spese sono quantificate in €.500,00 salvo conguaglio, sempre da corrispondere nel termine di cui innanzi e nella misura in cui vengano adeguatamente documentate.

- Relativamente al mandato per l'avvocato interno si precisa che la legge regionale 26 giugno 2006 n.18, disciplina le modalità del conferimento degli incarichi nonché la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita disciplina regolamentare dell'Ente.

(Valore della controversia: in applicazione della DGR n.1299/2015, indeterminabile; Settore di Spesa: Servizio Assetto del Territorio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.

La spesa complessiva, per l'avvocato esterno, derivante dal presente provvedimento è pari a € 2.901,84 di cui: € 1.893,00 per compenso professionale, € 75,72 per CPA, € 433,12 per IVA, €.500,00 per spese.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del

bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le spese vive ragionevolmente ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, nei termini di cui sopra.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina", regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente p.t. della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente innanzi al TAR Puglia, Bari (Reg. Ric. 673/2015), per le motivazioni illustrate in premessa, a mezzo del Collegio difensivo costituito con DGR n. 1299/2015;
2. Di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale;
3. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e la liquidazione della spesa relativa ai compensi professionali in favore dell'Avvocato esterno autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1130

Cont. n. 632/15/BU - TAR Puglia — Bari. G.F.M./ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, iscritto al n. 696/2015 Registro ricorsi, il sig. G.F.M. ha impugnato in parte qua il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176/2015.
- La Giunta regionale, ravvisando la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione in relazione ad un importante e significativo atto di pianificazione e tutela del territorio regionale e dei suoi valori paesaggistici, con deliberazione n. 1299/2015 (*"Impugnazioni proposte contro il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.) - costituzione Collegio difensivo e direttive per la difesa in giudizio dell'Ente"*), aveva dettato direttive per la difesa in giudizio dell'Ente in vista della costituzione nella svariate impugnazioni proposte contro il PPTR, demandando all'Avvocatura regionale la formalizzazione degli incarichi defensionali per ciascun giudizio al Collegio difensivo costituito con la medesima deliberazione e composto dagli Avv.ti Anna Bucci e Leonilde Francesconi, legali interni, prof. Marcello Cecchetti e Vittorio Triggiani, legali esterni.
- Il Presidente p.t. della G.R., in esecuzione di quanto sopra e su parere conforme dell'avvocato interno officiato, in data 12.6.2015 ha conferito incarico difensivo per ragioni di urgenza salvo ratifica, ai citati avvocati componenti del Collegio difensivo di cui alla citata DGR 1299/15.
- Tanto premesso si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., autorizzando la costituzione nel giudizio di cui alla presente deliberazione, pendente innanzi al TAR Puglia -Bari-.
- Per completezza si fa presente che l'Avv. Triggiani, nelle more della ratifica del mandato, ha rinunciare a tutti gli incarichi difensivi affidati dalla Regione Puglia e allo stato pendenti.
- Si dà atto che la legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati del libero foro. Il compenso professionale è fissato in base ai parametri approvati dalla DGR come modulati dalla DGR n. 1299/2012, per un importo predefinito omnicomprensivo pari a EURO 2.401,84, comprensivo di IVA e CAP.

Le spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, eventuale contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie. Al fine del relativo impegno di spesa, dette spese sono quantificate in €.500,00 salvo conguaglio, sempre da corrispondere nel termine di cui innanzi e nella misura in cui vengano adeguatamente documentate.

- Relativamente al mandato per l'avvocato interno si precisa che la legge regionale 26 giugno 2006 n.18, disciplina le modalità del conferimento degli incarichi nonché la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita disciplina regolamentare dell'Ente.

(Valore della controversia: in applicazione della DGR n.1299/2015, indeterminabile; Settore di Spesa: Servizio Assetto del Territorio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.

La spesa complessiva, per l'avvocato esterno, derivante dal presente provvedimento è pari a € 2.901,84 di cui: € 1.893,00 per compenso professionale, € 75,72 per CPA, € 433,12 per IVA, € 500,00 per spese.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le spese vive ragionevolmente ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, nei termini di cui sopra.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente p.t. della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente innanzi al TAR Puglia, Bari (Reg. Ric. 696/2015), per le motivazioni illustrate in premessa, a mezzo del Collegio difensivo costituito con DGR n. 1299/2015;
2. Di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale;
3. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e la liquidazione della spesa relativa ai compensi professionali in favore dell'Avvocato esterno autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1131

Cont. n. 622/15/BU - TAR Puglia — Bari. S.E. srl/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia — Sede di Bari, iscritto al n. 714/2015 Registro ricorsi, S.E. srl ha impugnato in parte qua il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176/2015.
- La Giunta regionale, ravvisando la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione in relazione ad un importante e significativo atto di pianificazione e tutela del territorio regionale e dei suoi valori paesaggistici, con deliberazione n. 1299/2015 (*"Impugnazioni proposte contro il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.) — costituzione Collegio difensivo e direttive per la difesa in giudizio dell'Ente"*), aveva dettato direttive per la difesa in giudizio dell'Ente in vista della costituzione nella svariate impugnazioni proposte contro il PPTR, demandando all'Avvocatura regionale la formalizzazione degli incarichi defensionali per ciascun giudizio al Collegio difensivo costituito con la medesima deliberazione e composto dagli Avv.ti Anna Bucci e Leonilde Francesconi, legali interni, prof. Marcello Cecchetti e Vittorio Triggiani, legali esterni.
- Il Presidente p.t. della G.R., in esecuzione di quanto sopra e su parere conforme dell'avvocato interno officiato, in data 12.6.2015 ha conferito incarico difensivo per ragioni di urgenza salvo ratifica, ai citati avvocati componenti del Collegio difensivo di cui alla citata DGR 1299/15.
- Tanto premesso si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., autorizzando la costituzione nel giudizio di cui alla presente deliberazione, pendente innanzi al TAR Puglia —Bari-.
- Per completezza si fa presente che l'Avv. Triggiani, nelle more della ratifica del mandato, ha rinunciato a tutti gli incarichi difensivi affidati dalla Regione Puglia e allo stato pendenti.
- Si dà atto che la legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati del libero foro. Il compenso professionale è fissato in base ai parametri approvati dalla DGR n. 2697/2012, come modulati dalla DGR n. 1299/2012, per un importo predefinito omnicomprensivo pari a EURO 2.401,84, comprensivo di IVA e CAP.

Le spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, eventuale contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie. Al fine del relativo impegno di spesa, dette spese sono quantificate in €.500,00 salvo conguaglio, sempre da corrispondere nel termine di cui innanzi e nella misura in cui vengano adeguatamente documentate.

- Relativamente al mandato per l'avvocato interno si precisa che la legge regionale 26 giugno 2006 n.18, disciplina le modalità dei conferimento degli incarichi nonché la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita disciplina regolamentare dell'Ente.

(Valore della controversia: in applicazione della DGR n.1299/2015, indeterminabile; Settore di Spesa: Servizio Assetto del Territorio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.

La spesa complessiva, per l'avvocato esterno, derivante dal presente provvedimento è pari a € 2.901,84 di cui: € 1.893,00 per compenso professionale, € 75,72 per CPA, € 433,12 per IVA, €.500,00 per spese.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.)

del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le spese vive ragionevolmente ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, nei termini di cui sopra.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente p.t. della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente innanzi al TAR Puglia, Bari (Reg. Ric. 714/2015), per le motivazioni illustrate in premessa, a mezzo del Collegio difensivo costituito con DGR n. 1299/2015;
2. Di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale;
3. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e la liquidazione della spesa relativa ai compensi professionali in favore dell'Avvocato esterno autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1132

Cont. n. 639/15/BU - TAR Puglia — Bari. C. M. srl/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo.

IL Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia — Sede di Lecce, iscritto al n. 1393/2015 Registro ricorsi, poi trasferito al TAR Bari competente territorialmente e quivi iscritto al n. 900/2015 Reg. ric., C.M.. srl ha impugnato in parte qua il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176/2015.
- La Giunta regionale, ravvisando la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione in relazione ad un importante e significativo atto di pianificazione e tutela del territorio regionale e dei suoi valori paesaggistici, con deliberazione n. 1299/2015 (*"Impugnazioni proposte contro il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.) — costituzione Collegio difensivo e direttive per la difesa in giudizio dell'Ente"*), aveva dettato direttive per la difesa in giudizio dell'Ente in vista della costituzione nella svariate impugnazioni proposte contro il PPTR, demandando all'Avvocatura regionale la formalizzazione degli incarichi defensionali per ciascun giudizio al Collegio difensivo costituito con la medesima deliberazione e composto dagli Avv.ti Anna Bucci e Leonilde Francesconi, legali interni, prof. Marcello Cecchetti e Vittorio Triggiani, legali esterni.
- Il Presidente p.t. della G.R., in esecuzione di quanto sopra e su parere conforme dell'avvocato interno officiato, in data 24.7.2015 ha conferito incarico difensivo per ragioni di urgenza salvo ratifica, ai citati avvocati componenti del Collegio difensivo di cui alla citata DGR 1299/15.
- Tanto premesso si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., autorizzando la costituzione nel giudizio di cui alla presente deliberazione, pendente innanzi al TAR Puglia —Bari-.
- Per completezza si fa presente che l'Avv. Triggiani, nelle more della ratifica del mandato, ha rinunciato a tutti gli incarichi difensivi affidati dalla Regione Puglia e allo stato pendenti.
- Si dà atto che la legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati del libero foro. Il compenso professionale è fissato in base ai parametri approvati dalla DGR n. 2697/2012, come modulati dalla DGR n. 1299/2012, per un importo predefinito omnicomprensivo pari a EURO 2.401,84, comprensivo di IVA e CAP.

Le spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, eventuale contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie. Al fine del relativo impegno di spesa, dette spese sono quantificate in €.500,00 salvo conguaglio, sempre da corrispondere nel termine di cui innanzi e nella misura in cui vengano adeguatamente documentate.

- Relativamente al mandato per l'avvocato interno si precisa che la legge regionale 26 giugno 2006 n.18, disciplina le modalità del conferimento degli incarichi nonché la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita disciplina regolamentare dell'Ente.

(Valore della controversia: in applicazione della DGR n.1299/2015, indeterminabile; Settore di Spesa: Servizio Assetto del Territorio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.

La spesa complessiva, per l'avvocato esterno, derivante dal presente provvedimento è pari a € 2.901,84 di cui: € 1.893,00 per compenso professionale, € 75,72 per CPA, € 433,12 per IVA, €.500,00 per spese.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del

bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le spese vive ragionevolmente ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, nei termini di cui sopra.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 20/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente p.t. della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente innanzi al TAR Puglia, Bari (Reg. Ric. 900/2015), per le motivazioni illustrate in premessa, a mezzo del Collegio difensivo costituito con DGR n. 1299/2015;
2. Di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale;
3. Di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e la liquidazione della spesa relativa ai compensi professionali in favore dell'Avvocato esterno autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1133

Cont. n. 528/16/CA — Tribunale di Lecce. Regione Puglia c/Società Coop.va C. O. in Liquidazione Coatta Amministrativa. Istanza di ammissione al passivo. Ratifica incarico difensivo avv. Marco Carletti, legale interno, e Giovanni Calasso, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con Decreto Ingiuntivo n. 635/94 del 7.2.1994, non opposto e divenuto esecutivo il 6.6.1994, il Tribunale di Lecce ha ingiunto alla Coo.va C. O. il pagamento della somma di € 1.277.016,12 (già Lit. 2.472.648.000) oltre interessi nella misura legale a far data dall'1.11.1989 sino al soddisfo, in favore della Regione Puglia, Ente creditore a titolo di concessione di due finanziamenti per la realizzazione di un oleificio e di uno stabilimento per la produzione di patatine fritte.
- A seguito del mancato adempimento della debitrice, L'Amministrazione regionale ha azionato la procedura di esecuzione immobiliare iscritta al n. 859/94 R.G.E.I. del Tribunale di Lecce;
- Successivamente la Coop.va ha chiesto di beneficiare per il pagamento del proprio debito delle agevolazioni di cui all'art. 46 della l.r. n. 14/2001.
- con successiva DGR n. 1953/2001 e Atto Dirigenziale n. 109 del 14.2.2002, la Regione Puglia ha autorizzato la rateizzazione del pagamento del debito di cui trattasi in n. 20 rate annuali di € 59.868,66 con scadenza al 1° giugno di ogni anno a partire dal 2002.
- con atto transattivo la C. O. si è impegnata al pagamento dell'ulteriore somma di € 88.047,42 a titolo di spese legali, giudiziali e stragiudiziali, sostenute dall'Ente per il recupero del credito principale, in 15 rate da € 6.350,01 alla stessa scadenza delle rate del piano di ammortamento approvato con i citati provvedimenti amministrativi.
- la Cooperativa, tuttavia, ha eseguito versamenti per un totale di € 299.343,30 a copertura delle sole prime 5 rate del piano di ammortamento.
- Con ipoteca volontaria costituita sull'immobile oggetto della citata procedura esecutiva e atto di fidejussione assicurativa della Industria e Finanza S.p.A. del 20.10.2005, la debitrice garantisce il pagamento rispettivamente delle somme di € 619.748,28 ed € 237.586,04.
- Con pec. del 7.12.2015, acquisita al protocollo dell'Avvocatura regionale il 9.12.2015 n. 16800, il dott. A.P. ha comunicato che con D.M. n. 596 del 9.11.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato la liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa C.O. nominando, altresì, il medesimo professionista quale commissario liquidatore.
- La Sezione Riforma Fondiaria, con note n. prot. AOO_113-0005792 del 13.5.2016 e 0007625 del 21.6.2016, ha ravvisato la necessità di presentare istanza di insinuazione al passivo della Società Cooperativa C.O. in Liquidazione Coatta Amministrativa, per il recupero del credito residuo pari a € 686.530,56.
- Sulla base del parere reso dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, il Presidente p.t. della G.R., ha conferito, in data 22.6.2015, mandato difensivo per ragioni di urgenza salvo ratifica, agli Avv.ti Marco Carletti, legale interno, e, in ragione DEL Tribunale competente per territorio, Giovanni Calasso, già domiciliatario nei contenziosi della Regione Puglia nel Foro di Lecce.
- Tanto premesso si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., autorizzando gli Avv.ti Marco Carletti e Giovanni Calasso a depositare innanzi al Tribunale di Lecce istanza di insinuazione al passivo.
- Si dà atto che la legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati del libero foro. Il compenso professionale, pertanto, è fissato in base ai parametri approvati dalla DGR n. 2697/2012, come modulati dalla DGR n. 1299/2012, per un importo forfettario, predefinito onnicomprensivo pari a EURO 1.745,00, comprensivo di IVA e CAP.

Le spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, eventuale contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

- Relativamente al mandato per l'avvocato interno si precisa che la legge regionale 26 giugno 2006 n.18, disciplina le modalità del conferimento degli incarichi nonché la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita disciplina regolamentare dell'Ente.

(Valore della controversia:€ 686.530,56; Settore di Spesa: Riforma Fondiaria).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.e.i.

La spesa complessiva, per l'avvocato esterno, derivante dal presente provvedimento è pari a € 1.745,00, comprensiva di CPA e IVA, e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le spese vive ragionevolmente ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, nei termini di cui sopra.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente p.t. della G.R. e, pertanto, di autorizzare la proposizione dell'istanza di insinuazione al passivo della Società Cooperativa C.O. in liquidazione coatta amministrativa, per le motivazioni illustrate in premessa, a mezzo degli Avv.ti Marco Carletti, legale interno, e Giovanni Calasso, legale esterno;
2. Di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'avvocatura regionale;
3. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno

e la liquidazione della spesa relativa ai compensi professionali in favore dell'Avvocato esterno autorizza dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1134

Cont. n. 605/15/BU - TAR Puglia — Bari. G.V.A. ed altri/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia — Sede di Bari, iscritto al n. 663/2015 Registro ricorsi, G.V.A. ed altri hanno impugnato in parte qua il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176/2015.
- La Giunta regionale, ravvisando la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione in relazione ad un importante e significativo atto di pianificazione e tutela del territorio regionale e dei suoi valori paesaggistici, con deliberazione n. 1299/2015 (*"Impugnazioni proposte contro il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.) — costituzione Collegio difensivo e direttive per la difesa in giudizio dell'Ente"*), aveva dettato direttive per la difesa in giudizio dell'Ente in vista della costituzione nella svariate impugnazioni proposte contro il PPTR, demandando all'Avvocatura regionale la formalizzazione degli incarichi defensionali per ciascun giudizio al Collegio difensivo costituito con la medesima deliberazione e composto dagli Avv.ti Anna Bucci e Leonilde Francesconi, legali interni, prof. Marcello Cecchetti e Vittorio Triggiani, legali esterni.
- Il Presidente p.t. della G.R., in esecuzione di quanto sopra e su parere conforme dell'avvocato interno officiato, in data 12.6.2015 ha conferito incarico difensivo per ragioni di urgenza salvo ratifica, al Collegio difensivo di cui alla citata DGR 1299/15.
- Tanto premesso si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., autorizzando il Collegio difensivo a costituirsi nel giudizio di cui trattasi, pendente innanzi al TAR Puglia —Bari-.
- Si rileva, comunque, che l'Avv. Triggiani, nelle more della ratifica del mandato, ha rappresentato al Presidente della G.R. in carica e all'Avvocatura regionale la necessità di rimettere e, quindi, di rinunciare a tutti gli incarichi difensivi affidati dalla Regione Puglia e allo stato pendenti.
- Si dà atto che la legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati del libero foro. Il compenso professionale è fissato in base ai parametri approvati dalla DGR n. 2697/2012, come modulati dalla DGR n. 1299/2012, per un importo predefinito omnicomprensivo pari a EURO 2.401,84, comprensivo di IVA e CAP.

Le spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, eventuale contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie. Al fine del relativo impegno di spesa, dette spese sono quantificate in €.500,00 salvo conguaglio, sempre da corrispondere nel termine di cui innanzi e nella misura in cui vengano adeguatamente documentate.

- Relativamente al mandato per l'avvocato interno si precisa che la legge regionale 26 giugno 2006 n.18, disciplina le modalità del conferimento degli incarichi nonché la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita disciplina regolamentare dell'Ente.

(Valore della controversia: in applicazione della DGR n.1299/2015, indeterminabile; Settore di Spesa: Servizio Assetto del Territorio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.

La spesa complessiva, per l'avvocato esterno, derivante dal presente provvedimento è pari a € 2.901,84 di cui: € 1.893,00 per compenso professionale, € 75,72 per CPA, € 433,12 per IVA, € 500,00 per spese.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le spese vive ragionevolmente ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, nei termini di cui sopra.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente p.t. della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente innanzi al TAR Puglia, Bari (Reg. Ric. 663/2015), per le motivazioni illustrate in premessa, a mezzo del Collegio difensivo costituito con DGR n. 1299/2015;
2. Di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale;
3. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e la liquidazione della spesa relativa ai compensi professionali in favore dell'Avvocato esterno autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1139

Programmazione Comunitaria 2007/2013 “Obiettivo — Cooperazione territoriale Europea” P.O. I.PA ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 - progetto ALTERENERGY” VARIAZIONE DI BILANCIO ai sensi del combinato disposto dall’art. 51 comma 2 punto a) del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 42 della l.r. 28/2011

Il Presidente della Regione, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Mediterraneo e confermata dal Dirigente del Coordinamento delle Politiche Internazionali, riferisce:

premessato che:

- I programmi di Cooperazione, per gli Stati Membri, sono cofinanziati dal *Fondo Europeo di Sviluppo Regionale* ed hanno come priorità: Strategie di Sviluppo Territoriale; Sistemi Urbani; Sistemi di Trasporto; Valorizzazione delle risorse Culturali Ambientali e Architettoniche; Sviluppo della conoscenza reciproca e integrazione delle popolazioni transfrontaliere;
- Nell’ambito della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e Paesi confinanti candidati/potenziali candidati all’adesione all’Unione Europea, il nuovo quadro finanziario UE 2007/2013 fornisce un singolo mezzo di approccio attraverso il nuovo strumento per l’Assistenza alla Pre-Adesione (I.P.A. nella sua sigla inglese);

Lo strumento succitato finanzia il *P.O. I.P.A./ADRIATIC CBC*. al quale è eleggibile direttamente, o come aree in deroga (provincia di Taranto), l’intero territorio della Regione, unitamente alle Regioni Italiane: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna; Marche; Abruzzo; Molise, e agli Stati di Slovenia; Grecia; Croazia; Albania; Montenegro; Bosnia Erzegovina e Serbia;

Alla Regione Abruzzo per decisione della Commissione Europea è stato attribuito il ruolo di Autorità di Gestione del Programma CBC IPA Adriatico 2007-2013;

La Regione Puglia — Servizio Mediterraneo - ha presentato in qualità di Lead Partner, unitamente a partner Italiani, del Montenegro, dell’Albania, della Croazia, della Bosnia, della Serbia, della Grecia e della Slovenia: il progetto “Strategico” denominato “ALTERENERGY”;

Il progetto strategico ALTERENERGY è *finalizzato alla promozione di iniziative, sul territorio regionale e in tutta l’area adriatica, per la produzione di energia da fonti rinnovabili e lo sviluppo di modelli replicabili di gestione sostenibile delle risorse energetiche nelle piccole comunità adriatiche, realizzati attraverso l’armonizzazione legislativa e l’ottimizzazione del mercato energetico dei Paesi e delle Regioni di intervento;*

Obiettivo di ALTERENERGY sul territorio pugliese è lo sviluppo di iniziative volte all’applicazione e sperimentazione di modelli sostenibili di gestione ed utilizzo delle risorse energetiche nelle piccole comunità regionali;

All’avvenuta approvazione del progetto da parte del Comitato di Sorveglianza, questa Giunta con la citata deliberazione n.2936/2011, ha preso atto del finanziamento del progetto ed ha autorizzato il Servizio Bilancio / Ragioneria ad iscrivere in Bilancio — sia nella parte Entrata — capitolo **2053478** - che nella parte Spesa — il capitolo **1083242** per la quota comunitaria e il capitolo **1083243** per il cofinanziamento nazionale - i capitoli necessari per le attività progettuali;

In fase di implementazione delle attività di progetto, anche in ossequio alle disposizioni impartite dal D.Lgs. 118/2011 — si è provveduto ad iscrivere in bilancio altri capitoli “figli” dei capitoli precedentemente richiamati — per adeguare la classificazione degli stessi al Piano dei Conti.

- Il progetto ALTERENERGY, la cui scadenza era originariamente prevista per il 30/08/2015, è stato autorizzato da parte dell’Autorità di Gestione — previo parere del Comitato di Sorveglianza del Programma — a prorogare la scadenza al 30/06/2016, in quanto il programma scade il 31/12/2016 (regola n+3);
- Per l’implementazione delle attività progettuali, la Sezione Cooperazione Territoriale (già sezione Mediterraneo) ha effettuato le dovute movimentazioni finanziarie che ad oggi si possono riassumere come di seguito:
 - a) Risorse iscritte in Entrata — capitolo 2053478- € 11.519.935,00;
 - b) Risorse già introitate a seguito delle rendicontazioni periodiche € 7.001.303,52
 - c) Risorse iscritte in spesa — capitolo 1083242 (quota U.E.) € 10.624.660,00;
 - d) Risorse iscritte in spesa — capitolo 1083243 (quota Stato — Italia) € 895.275,00;
 - e) Risorse impegnate (quota U.E.) € 9.344.157,84
 - f) Risorse impegnate (quota Stato/Italia) € 718.010,82
 - g) Economie non impegnate (quota U.E.) € 1.280.502,16
 - h) Economie non impegnate (quota Stato / Italia) € 177.264,18
- In sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi — Delibera G.R. 1586/2015 — le economie relative al progetto ALTERENERGY - P.O. *I.P.A. ADRIAT1C c.b.c. 2007/2013* - non sono state riaccertate e, pertanto, sono state cancellate;
- Tutto ciò non consente la possibilità di sostenere le spese afferenti le attività conclusive del progetto, che come rammentato in precedenza chiude al **30/06/2016** — come da autorizzazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione CBC IPA Adriatico 2007/2013 con nota RA 312051 dell’11/12/2015 -, e si rende necessario procedere ad una nuova iscrizione delle economie non ancora impegnate relative al finanziamento del progetto ALTERENERGY - P.O. *I.P.A. ADRIA TIC c.b.c. 2007/2013*;
- Da una attenta ricognizione sullo stato di implementazione del progetto, è risultato che le risorse di cui disporre per attuare le ultime e necessarie attività, ai fini del raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto stesso, e al netto dei residui passivi già riaccertati con Del. G.R. 1586/2015, ammontano a complessivi € 1.063.102,11 di cui € 903.636,79 cofinanziate dallo Strumento I.P.A. ed € 159.465,32 cofinanziate dal Fondo di Rotazione ex L. 183/1987.
- Tra l’altro, alcune delle attività finali richiedono, al fine del finanziamento delle spese nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’istituzione di nuovi capitoli di spesa non iscritti precedentemente da classificare in base al Piano dei Conti di cui al D.Lgs. 118/2011.
- Con precedente delibera di Giunta Regionale n. 836 del 07/06/2016 si è provveduto alla reinscrizione dei residui attivi non riaccertati con delibera G,R, 1586/2015 per un importo complessivo di € 682.510,47;
- Successivamente, a seguito di apposita istruttoria, si è verificato che complessivamente un ulteriore importo, pari ad € 293.884,70, relativo alle attività del progetto ALTERENERGY era confluito nelle economie vincolate alla fine dell’Esercizio Finanziario 2015.
- Essendo il progetto in fase di chiusura le risorse indicate sono necessarie per il completamento di tutte le attività progettuali pena il mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto con conseguenti problemi sull’ammissione a discarico delle spese sostenute

tutto ciò premesso

- **VISTA** il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
- **VISTA** la l.r. 15/02/2016, n.2
- **VISTA** la del. G.R. 1586/2015
- **VISTA** la del. G.R. 159/2016

- **Tenuto conto** che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di Bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della L. 208/2015

propone alla Giunta Regionale:

- Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a iscrivere al capitolo di Entrata **2053478** — competenza 2016 — la somma di **€ 293.884,70** afferente il finanziamento delle spese da sostenere e rendicontare per il progetto ALTERENERGY - P.O. I.P.A. ADRIA TIC c.b.c. 2007/2013
- Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione - quota U.E. - indicati nella parte **COPERTURA FINANZIARIA**
- Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione — quota Stato / Italia indicati nella parte **COPERTURA FINANZIARIA**;
- **Di autorizzare** il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e ii., e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
- **Di dare atto** del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- **Di approvare** l'allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
- **Di dare atto** che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2016-2018 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2016;
- **Di incaricare** il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- Di allocare le risorse finanziarie "*de quo*" sui capitoli così come indicato nella parte **COPERTURA FINANZIARIA**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 SS.MM.II.

Cancellare, per insussistenza di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, il residuo attivo al capitolo di Entrata 2053478 per € 293.884,70 con contestuale riduzione di pari importo delle Economie vincolate prodottesi ai capitoli di spesa:

1. 1083254— per € 1.668,30;
2. 1083781— per € 8.382,26;
3. 1083783 — per € 21.628,88;
4. 1083249— per € 22.403,89;
5. 1083247 — per € 9.453,68;
6. 1083780— per € 47.499,48;
7. 1083242— per € 163.693,36.
8. 1083243—per € 19.154,85

Per effetto di tale cancellazione il residuo attivo al capitolo 2053478, attualmente ammontante ad € 3.678.578,06 viene rideterminato in € 3.384.693,36

VARIZIONE DI BILANCIO in termini di competenza e cassa

Apportare la Variazione in Termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016/2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011

BILANCIO VINCOLATO - Parte ENTRATA

CRA	Capitolo di entrata	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Codifica da Piano dei conti finanziario	Variazione e.f. 2016 Competenza e Cassa
22.12	2053478	<i>Trasferimenti correnti da Regione Abruzzo- Autorità di Gestione del P.O.I.P.A./ ADRIATIC CBC 2007/2013- relativi al progetto ALTERENERGY</i>	19.2.2	E.2.01.01.02.001	+ € 293.884,70

cod SIOPE 2131

Si attesta l'importo di Euro **293.884,70** corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo — **Regione Abruzzo / Autorità di Gestione P.O. c.t.e. IPA/ADRIATIC c.b.c. 2007/2013** -, come da Subsidy Contract sottoscritto, ed è esigibile nell'Esercizio Finanziario 2016.

All'Accertamento dell'Entrata si provvederà con specifico atto del Dirigente della Sezione Mediterraneo ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

BILANCIO VINCOLATO - PARTE SPESA

CRA	Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Codifica da Piano dei conti finanziario	Variazione e.f. 2016 Competenza e Cassa
22.12	1083786	<i>"spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" Altri servizi n.a.c." QUOTA COMUNITARIA (85%)</i>	19.2.1	U.1.03.02.16	+ € 195.930,91
22.12	1083256	<i>"spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" Altri servizi n.a.c." QUOTA STATO (15%)</i>	19.2.1	U.1.03.02.16	+€ 34.576,04

22.12	1083247	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" consulenze. " QUOTA COMUNITARIA (85%)	19.2.1	U.1.03.02.10	+€ 3.655,59
22.12	1083254	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" consulenze QUOTA STATO (15%)	19.2.1	U.1.03.02.10	+€ 645,10
22.12	1083248	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" ACQUISTO BENI FACILI CONSUMO QUOTA COMUNITARIA (85%)	19.2.1	U.1.03.01.02	+€ 850,00
22.12	1083255	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" ACQUISTO BENI FACILI CONSUMO. " QUOTA STATO (15%)	19.2.1	U.1.03.01.02	+€ 150
22.12	1083273	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" contributi sociali carico Ente. " QUOTA U.E.(85%)	19.2.1	U.1.01.02.01	+€ 6.922,40
22.12	1083274	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" contributi sociali carico Ente. " QUOTA STATO (15%)	19.2.1	U.1.01.02.01	+€ 1.221,60
22.12	1083249	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" Missioni/ eventi/ pubblicità " QUOTA U.E. (85%)	19.2.1	U.1.03.02.02	+€ 8.500,00

22.12	1083243	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" Missioni/ eventi/ pubblicità " QUOTA STATO(15%)	19.2.1	U.1.03.02.02	+€ 1.500,00
22.12	1083250	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" IRAP/tasse. " QUOTA U.E.(85%)	19.2.1	U.1.02.01.01	+€ 3.754,50
22.12	1083251	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" IRAP/tasse " QUOTA STATO(15%)	19.2.1	U.1.02.01.01	+€ 662,56

Istituzione nuovi capitoli di spesa riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate

22.12	C.N.I 1083275	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" Collaborazioni coordinate a progetto. " QUOTA COMUNITARIA (85%)	19.2.1	U.1.03.02.12	+€ 30.188,60
22.12	C.N.I 1083276	spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ALTERENERGY- P.O. c.t.e. I.P.A.- ADRIATIC c.b.c. 2007/2013" Collaborazioni coordinate a progetto. " QUOTA STATO(15%)	19.2.1	U.1.03.02.12	+€ 5.327,40

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi **€ 293.884,70** corrisponde ad **obbligazioni che saranno perfezionate nel corrente esercizio finanziario.**

I provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti, entro il corrente esercizio finanziario dalla **Sezione Mediterraneo**

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- udita la relazione del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale e dal Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a iscrivere al capitolo di Entrata **2053478**— competenza 2016 — la somma di **€ 293.884,70** afferente il finanziamento delle spese da sostenere e rendicontare per il progetto ALTERENERGY - P.O. *I.P.A. ADRIATIC c.b.c. 2007/2013*
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione - quota U.E. — indicati nella parte **COPERTURA FINANZIARIA**
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione — quota Stato / Italia indicati nella parte **COPERTURA FINANZIARIA**;
5. Di allocare le risorse finanziarie *“de quo”* sui capitoli di spesa così come indicato nella parte **COPERTURA FINANZIARIA**
6. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. lo 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
7. **Di dare atto** del mantenimento degli equilibri di bilancio;
8. **Di approvare** l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
9. **Di dare atto** che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2016-2018 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2016;
10. **Di incaricare** il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P
12. di inviare il presente atto al Consiglio Regionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato E/I

Allegato n. 8/I
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo del /DEL/2016/000

Il presente allegato si compone di
n. (11) facciate

Rif. delibera del _____ del /DEL/2016/000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016
MISSIONE	Cooperazione Territoriale			
Programma	2 gestione dei programmi U.E. c.t.e.	0,00		0,00
Titolo	1 trasferimenti correnti	0,00	293.884,70	293.884,70
	previsione di competenza	0,00	293.884,70	293.884,70
	previsione di cassa	0,00		0,00
Totale Programma	2 gestione dei programmi U.E. c.t.e.	0,00	293.884,70	293.884,70
	previsione di competenza	0,00	293.884,70	293.884,70
	previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE	Cooperazione Territoriale	0,00		0,00
	previsione di competenza	0,00		0,00
	previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00		0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016
TITOLO	trasferimenti correnti			
Tipologia	V trasferimenti correnti da Regioni e P.P.A.A.	0,00		0,00
	previsione di competenza	0,00	293.884,70	293.884,70
	previsione di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo	2 trasferimenti correnti	0,00	293.884,70	293.884,70
	previsione di competenza	0,00	293.884,70	293.884,70
	previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		0,00		293.884,70
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00		293.884,70



TIMBRO E FIRMA DELLENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della cassa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1154

Cont. 1205/15/LB Tribunale di Bari pignoramento presso terzi delle competenze professionali spettanti al difensore officiato dalla Regione nei contenziosi 2212, 2213, 2214/98/N/TO dinanzi alla Corte di Appello di Bari. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2009 (ex AD 024/1018/2009 e 024/1019/2009).

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali" confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con D.G.R. 1934 del 20/10/2009 e 1935 del 20/10/2009 la Giunta Regionale ratificava il mandato conferito all'avv. Franco Gagliardi La Gala per appellare dinanzi al Corte di Appello di Bari le sentenze nn. 1561/08, 1574/08 e 1566/08 tutte rese dal Tribunale Civile di Bari in ordine ai giudizi cont. 2212/98/N/TO; 2214/98/N/TO e 2213/98/N/TO.

(Valore della controversia: fino € 516.500,00 x2 e € 1.549.400,00 Settore di spesa: Programmazione)

- La Corte di Appello di Bari con sentenze n. 1817 del 19/12/2013; 1818 del 19/12/2013 e 1819 del 19/12/2013 accoglieva l'appello e per l'effetto riformava le sentenze di primo grado.
- Con determinazioni n. 1018 del 26/10/2009 (cont. 2213/98/N/TO) e n. 1019 del 26/10/2009 (cont. 2212 - 2214/98/N/TO) veniva assunto l'impegno di spesa rispettivamente di € 19.695,24 e di € 27.523,48 liquidando un acconto di € 1.633,99 oltre cap e iva (cont. 2213/98/N/TO) e di € 1.225,49 oltre cap e iva per ciascuno dei contenziosi (2212-2214/98/N/TO) demandando ad un successivo atto la liquidazione del saldo.
- Il Legale officiato, con tre note del 26/05/2014, chiedeva la liquidazione dei compensi professionali pari ad € 12.148,14 compreso gli oneri di legge (cont. 2212/98/N/TO), € 17.593,19 compreso gli oneri di legge (cont. 2213/98/N/TO) e € 12.148,14 compreso gli oneri di legge (cont. 2214/98/N/TO).
- L'avv. Giuseppe Violante in data 30/10/2015 notificava atto di pignoramento presso terzi per soddisfare un suo credito nei confronti dell'avv. Franco Gagliardi La Gala ed in data 25/05/2016 notificava l'ordinanza di assegnazione del G.E. di Bari n. 713/16 per l'importo di 29.823,97 (somma resa disponibile con la dichiarazione di terzo di cui alla nota AOO_024/2708 del 25/02/2016).
- A seguito dell'istruttoria effettuata dall'ufficio liquidazioni dell'Avvocatura le suddette parcelle sono state rettifiche nel minore importo di 29.823,97 per effetto della rettifica dei valori di causa come riportato nelle delibere di conferimento incarico con l'applicazione dei valori minimi delle tariffe ex D.M. 127/04 come previsto per gli incarichi conferiti ex L.R. 22/1997, già detratti gli acconti.
- Al fine di ottemperare all'ordinanza predetta nel senso di pagare i compensi professionali spettanti all'avv. Franco Gagliardi La Gala in favore dell'avv. Giuseppe Violante è necessario provvedere alla variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio 2016 per la reiscrizione dei residui passivi perenti 2009 assunti a carico del capitolo 1312 con impegni n. 796 (€ 12.921,63) e n. 797 (€ 16.902,34) giusta AA.DD. 024/1018/2009 e 024/1019/2009.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva compresi CAP, IVA e Ritenta d'acconto si provvede, mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, dell'importo pari ad € 29.823,97 dalla Missione 20; Programma 1; Titolo 1; capitolo **1110045** "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti" e contestuale variazione in aumento di pari importo della Missione 1; Programma 11; Titolo 1 capitolo **1312** "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi".
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.

nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della somma pari ad € 29.823,97 si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- Vista la DGR 668 del 17/05/2016 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa previsti.
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2016 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 29.823,97 giusta impegni di spesa assunti con A.D. 024/1018/09 e 024/1019/09 per i compensi professionali spettanti, come previsto nella sezione "apertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l'Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011
5. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul BURP e sul sito istituzionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato n. 6/1
al DLG 119/2011


Allegato 6/1

Allegato delibera di variazione del bilancio ripartente i dati d'interesse del Tesoriere

data:
n. protocollo
Rif. Delibera - Cod. CFRA/AVV/DEL/2016/00
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 20 Programma 1 Titolo	Fondi e accantonamenti				
	Fondo di riserva per la definizione delle partite potenz.				
	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 11 Programma 1 Titolo	Servizi istituzionali generali e di gestione				
	Altri Servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
	Spese correnti				
TOTALE MISSIONE					
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					

TIMBRO E FIRMA DELLENTE
Responsabile del Servizio finanziario / Dirigente responsabile della spesa




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1155

Costituzione di un elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia - Approvazione schema di Avviso pubblico.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia, con la legge regionale n. 18 del 26.6.2006, ha istituito l'Avvocatura Regionale quale ufficio istituzionalmente deputato a *"rappresentare e difendere la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali nonché ad esprimere pareri e svolgere consulenza legale in favore degli organi dell'Amministrazione"*.

Alle attività dell'Avvocatura regionale sono preposti gli avvocati dell'Amministrazione in possesso di abilitazione ed iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati.

La grave carenza di organico dell'Avvocatura (soltanto 16 avvocati in servizio destinati a ridursi a 15 dal prossimo mese di ottobre, a seguito di un collocamento in quiescenza) a fronte del cospicuo contenzioso gravante sull'Ente e la molteplicità degli uffici giudiziari da adire su tutto il territorio regionale e nazionale comportano l'esigenza di avvalersi di prestazioni professionali di avvocati del libero foro, che l'art. 1, comma 4, della legge istitutiva cit. espressamente consente nei casi di incompatibilità degli avvocati regionali, di eccessivo carico di lavoro o di motivata opportunità.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), si rende necessario operare una revisione delle procedure fin qui utilizzate per l'affidamento all'esterno degli incarichi defensionali, al fine di adeguarsi pienamente ai principi dell'ordinamento comunitario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'articolo 4 del codice, applicabile a tutti i contratti esclusi, garantendo nel contempo il rapido ed efficace esercizio del potere-dovere di difesa in giudizio dell'Amministrazione tenuto conto delle ragioni di urgenza insite nella maggior parte dei contenziosi introdotti contro la Regione.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, con l'articolo 17, ha inserito nel novero dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dalla sua applicazione, le attività di rappresentanza legale da parte di un avvocato negli arbitrati o nelle conciliazioni e nei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche (art.17 co.1 lett.d n.1.1 e n.1.2)

Del pari sono esclusi i servizi di consulenza legale forniti in preparazione del contenzioso stragiudiziale o se c'è un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento (art.17 co. 1 lett.d n.2).

Sulla base di queste esigenze e del richiamato quadro normativo, l'Avvocato coordinatore con nota n. Prot. AOO_024/6552 del 16.5.2016 ha rappresentato la necessità di costituire un Elenco aperto di professionisti esterni, singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire occasionalmente incarichi di rappresentanza e patrocinio legale, pubblicizzando con apposito Avviso modalità e requisiti di iscrizione.

Con nota Prot. n. 024/8689 del 30.6.2016 l'Avvocato coordinatore ha invitato i rappresentanti degli Ordini Forensi della Puglia a procedere ad una disamina congiunta dello schema di Avviso pubblico predisposto dall'Avvocatura: nell'incontro tenutosi in data 7.7.2016 presso gli uffici regionali il gruppo di lavoro, rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al testo, ne ha condiviso il contenuto. Lo schema di Avviso sottoposto all'approvazione della Giunta definisce i criteri e le modalità per la costituzione dell'Elenco nonché per la sua utilizzazione ai fini del conferimento degli incarichi defensionali, precisando che la sua formazione non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale.

Il costituendo Elenco è suddiviso in 7 sezioni, ciascuna riferibile all'effettiva professionalità richiesta, da dimostrare - per le sezioni da 1 a 6 - attraverso la presentazione del curriculum attestante una specifica esperienza almeno quinquennale.

Per l'iscrizione nelle sezioni da 1 a 6 dell'Elenco è richiesta, altresì, l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle

magistrature superiori, in considerazione della necessità di assicurare la continuità e uniformità difensiva negli eventuali ulteriori gradi del medesimo giudizio.

Per l'iscrizione nella sezione n.7 è invece richiesta la sola iscrizione all'Albo degli Avvocati, con il precipuo scopo di garantire a tutti la possibilità di iscriversi nell'Elenco in argomento e favorire l'esercizio della professione forense da parte di tutti gli iscritti.

In considerazione del contenuto dell'art. 1, comma 4, della l.r. 18/2006, la scelta dell'avvocato del libero foro cui conferire l'incarico avverrà nel rispetto del principio della parità di genere utilizzando i criteri di seguito elencati in ordine di priorità:

- a) connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità e uniformità difensiva);
- b) appartenenza all'Albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento;
- c) esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all'istanza, per gli incarichi relativi alle sezioni da 1 a 6;
- d) rotazione.

Dato atto che l'iscrizione del professionista nell'Elenco non determinerà per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi, per quanto attiene ai criteri di determinazione dei compensi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei corrispettivi all'atto del conferimento dell'incarico prevista dall'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio, tenendo a riferimento i criteri e i parametri di quantificazione stabiliti dalla Regione Puglia, in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del seguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.07.98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. responsabile del procedimento, dal Dirigente amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di disporre che l'Avviso venga trasmesso agli Ordini professionali della Puglia.
3. Di delegare all'Avvocatura regionale ogni altro adempimento conseguente al presente atto.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

allegato alla DGR n. ____/2016

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO
DI PROFESSIONISTI AVVOCATI DA UTILIZZARE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA**

ART. 1 Oggetto

1. La Regione Puglia intende formare un elenco di avvocati singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali la Regione Puglia è parte ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, co. 1 lett. d) n. 1) e 2) del Codice dei Contratti.
2. L’iscrizione nell’Elenco avviene secondo l’ordine alfabetico ed è subordinata all’esito positivo della domanda e della documentazione trasmessa.
3. L’Elenco è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti sezioni:
 - 1) Diritto civile e commerciale;
 - 2) Diritto amministrativo;
 - 3) Diritto costituzionale;
 - 4) Diritto del lavoro;
 - 5) Diritto tributario;
 - 6) Diritto penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile);
 - 7) Diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 25.000,00.
4. La sezione n. 7 è riservata agli avvocati che non possiedono il requisito dell’iscrizione all’Albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

ART. 2 Ambito applicativo

1. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti, i servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale potranno essere conferiti ai professionisti iscritti nell’Elenco nei casi previsti dall’art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/2006:
 - a) incompatibilità degli avvocati regionali con l’oggetto dell’affare da trattare;
 - b) eccedente carico di lavoro segnalato dall’Avvocatura regionale;
 - c) motivata opportunità.
2. L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell’Elenco con affidamento diretto adeguatamente motivato (come ad esempio straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità e uniformità difensiva).

ART. 3 Requisiti occorrenti per l’iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione singoli professionisti, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti all’Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle magistrature superiori e in possesso di comprovata esperienza professionale quinquennale riferita a una o più delle sezioni da 1 a 6 indicate al comma 3 dell’art. 1.
 - b) essere in possesso della sola iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati per la sezione n. 7.



allegato alla DGR n. ____/2016

- c) assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
 - d) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale;
 - e) non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
 - f) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
 - g) non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - h) accettare incondizionatamente le condizioni di incarico stabilite al successivo art. 6.
 - i) accettare di sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
2. Il professionista dovrà indicare una o più sezioni dell'Elenco (Diritto civile e commerciale; Diritto amministrativo; Diritto costituzionale; Diritto del lavoro; Diritto tributario; Diritto penale) cui intende essere iscritto. A tal fine, il curriculum deve contenere l'indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i prescelta/e da 1 a 6. Per la sezione sub 7 è richiesta la sola iscrizione all'Albo degli Avvocati.
 3. I professionisti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, utilizzando il **modulo allegato 1**, debitamente compilato e sottoscritto, contenente anche l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e alle dichiarazioni di impegno, nonché la fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
 4. Alla domanda relativa alle sole iscrizioni nelle sezioni da 1 a 6 deve essere allegato, a pena di inammissibilità, un curriculum in formato europeo, datato e firmato, con l'indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i dell'Elenco prescelta/e.
 5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista.

ART. 4 Modalità di presentazione della domanda

1. In sede di prima formazione dell'Elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.
2. La domanda potrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: coordinatore.avvocatura@pec.rupar.puglia.it con oggetto: "Avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia". La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
3. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato all'iscrizione nell'Elenco ed essere contenuti in un'unica e-mail in formato PDF non modificabile.
4. **La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.**
5. All'esito dell'esame delle istanze sarà data comunicazione, a mezzo PEC, delle sole domande non ammesse.



allegato alla DGR n. ____/2016

ART. 5 Formazione ed aggiornamento dell'Elenco

1. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale. L'iscrizione del professionista nell'elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
2. Le domande da inserire nell'Elenco saranno esaminate da una apposita Commissione nominata con decreto dell'Avvocato Coordinatore. L'iscrizione non può aver luogo in caso di:
 - mancanza, incompletezza, o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed impegni previsti dal modulo di domanda allegato 1.;
 - mancanza degli allegati di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3;
 - assenza della sottoscrizione di cui al comma 5 dell'art. 3.L'inserimento in Elenco avverrà secondo l'ordine alfabetico. I professionisti saranno inclusi nelle sezioni da 1 a 6 dell'Elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato e nella sezione 7 in ragione della sola iscrizione all'Albo professionale degli avvocati. Sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare domande di iscrizione all'elenco.
3. L'Elenco è aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno mediante l'inserimento degli avvocati che abbiano presentato istanza successivamente al termine indicato all'art. 4 comma 1 e le cancellazioni necessarie.
4. L'Elenco, con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "consulenti e collaboratori" come indicato dall'art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1, lett. b), c), d), c. 2) d.lgs. n. 33/2013, art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 6 Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi saranno conferiti con delibera della Giunta regionale. Qualora sussistano ragioni di urgenza, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina del difensore e al conferimento del mandato difensivo, salvo ratifica della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. g), dello Statuto della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale o il Presidente nei casi di urgenza potranno attingere dall'Elenco nel rispetto del principio della parità di genere tenendo conto dei criteri di seguito elencati in ordine di priorità:
 - a. connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità e uniformità difensiva).
 - b. appartenenza all'Albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento;
 - c. esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all'istanza, per gli incarichi relativi alle sezioni da 1 a 6;
 - d. rotazione.
3. Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà:
 - attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente Avviso;
 - attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere incarichi giudiziari pendenti in contraddittorio con la Regione Puglia ovvero indicare gli incarichi in



allegato alla DGR n. ____/2016

contraddittorio pendenti: in tale ultima ipotesi, l'Amministrazione potrà comunque procedere all'affidamento dell'incarico ove sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Avvocato Coordinatore, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse.

- obbligarsi a sottoscrivere le condizioni economiche di incarico di cui all'art. 7, comma 1 del presente Avviso;
- comunicare gli estremi della polizza professionale;
- inviare un preventivo di parcella;
- trasmettere un parere in ordine al "rischio di soccombenza".

ART. 7 Determinazione del compenso

1. Con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell'affidamento del singolo incarico, la convenzione professionale secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, che regolerà anche gli aspetti economici del rapporto.
2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio, tenendo a riferimento i criteri e i parametri di quantificazione stabiliti dalla Regione Puglia in vigore al momento del conferimento. Attualmente, essi sono stabiliti dalle DGR n. 1985/2012 e n. 2697/2012 consultabili sul sito istituzionale dell'Ente. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti, questi matureranno un unico compenso.
3. Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 30% dell'importo pattuito, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e le spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l'acconto. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.



ART. 8 Obblighi del professionista.

1. Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:
 - a) a comunicare prontamente all'Avvocatura regionale l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - b) a non azionare procedure monitorie in danno della Regione prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento (art. 1, comma 4-ter, L.R. n. 18/2006);
 - c) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 4 bis della L.R. n. 18/2006;
 - d) a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;

allegato alla DGR n. ____/2016

- e) a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- f) in caso di sentenza sfavorevole per la Regione Puglia, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati saranno trattati con le seguenti modalità: • trattamento elettronico; • trattamento manuale. Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Puglia nella persona del suo Presidente, con sede in Bari, al Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33. Il responsabile del trattamento dei dati è l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale. In relazione al presente trattamento, l'interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs 196/2003.

Art. 10 Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Elenco

1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni singolo incarico. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione prevista dall'art. 7 comma 1. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.
2. La cancellazione dei professionisti dall'Elenco avviene nei seguenti casi: 1. richiesta di cancellazione avanzata dal professionista; 2. perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata; 3. aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico; 4. non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze 5. aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento; 6. altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Alla cancellazione dall'Elenco provvede l'Avvocato Coordinatore, o suo delegato, nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato.
4. E' facoltà dell'Amministrazione procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell'Elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.



ART. 11 Norme finali

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Regione Puglia avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti.

allegato alla DGR n. ____/2016

4. Per ogni informazione inerente il presente Avviso gli interessati possono rivolgersi all'Avvocatura regionale (recapiti telefonici: 080.5406246 dott.ssa Enrica Messineo - 080.5407737 dott.ssa Graziana Matera).
5. Al fine dell'adeguata pubblicità, il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R.P. L'avviso nella sua interezza, ogni sua eventuale modifica e il modulo di domanda verranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.puglia.it e sul portale www.empulia.it. L'Avviso verrà altresì trasmesso agli Ordini forensi della Regione Puglia.
6. La pubblicazione dell'Avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e pubblicazione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali.
7. Responsabile della tenuta dell'Elenco è l'Avvocato Coordinatore o suo delegato. Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 è la dott.ssa. Enrica Messineo.

L'AVVOCATO COORDINATORE
Avv. Rossana Lanza

ALL. 1 AVVISO PUBBLICO

**MODULO DI DOMANDA PER
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO
DI PROFESSIONISTI AVVOCATI DA UTILIZZARE
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA**



All'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura
della Regione Puglia

Pec:

coordinatore.avvocatura@pec.rupar.puglia.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A AVV. _____
NATO/A IL _____ A _____
RESIDENTE IN _____ CAP _____
INDIRIZZO STUDIO PROFESSIONALE _____
CODICE FISCALE _____ P.IVA _____
TELEFONO _____ FAX _____
PEC _____

allegato alla DGR n. ____/2016

chiede

di essere inserito/a nell'Elenco aperto di avvocati, singoli e/o associati, cui l'Amministrazione regionale potrà attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali la Regione Puglia è parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1 lett. d) n. 1) e 2) del Codice dei Contratti.

A tal fine chiede l'iscrizione nella/e seguente/i sezione/i dell'Elenco:

(barrare solo le sezioni che interessano)

1. diritto civile e commerciale;
2. diritto amministrativo;
3. diritto costituzionale;
4. diritto del lavoro;
5. diritto tributario;
6. diritto penale (costituzione di parte civile);
7. diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 25.000,00.

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

dichiara sotto la propria responsabilità

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- c) di essere iscritto all'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Magistrature superiori, a far data dal _____ al n. _____ [solo per le sezioni da 1 a 6 dell'Avviso] ovvero di essere iscritto all'Albo degli avvocati di _____ a far data dal _____ al n. _____ [per la sezione 7];
- d) di svolgere la libera professione di avvocato da almeno cinque anni con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti [solo per le sezioni da 1 a 6 dell'Avviso];
- e) l'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
- f) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale;
- g) di non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- h) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;



allegato alla DGR n. ____/2016

- i) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- j) di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell'incarico tutte le condizioni stabilite sub artt. 7 e 8 dell'Avviso;
- k) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la presente domanda e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ove le modifiche comportino tale effetto;
- l) di riconoscere che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte della Regione;
- m) di accettare le clausole relative al compenso professionale contenute nell'Avviso pubblico;
- n) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico professionale, ad aggiornare costantemente la Regione sulle attività inerenti il mandato ricevuto e ad attenersi, e far attenersi i propri collaboratori, ai criteri di massima riservatezza in ordine ai fatti e atti di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
- o) di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco cesserà in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia all'iscrizione o nei casi di cancellazione previsti dall'Avviso pubblico;
- p) di autorizzare la Regione Puglia a inviare comunicazioni all'indirizzo di pec sopra indicato e di accettare che tutte le comunicazioni e gli scambi abbiano luogo mediante l'utilizzo di posta elettronica e pec;
- q) di aver preso conoscenza e accettare in maniera piena e incondizionata tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico;
- r) di prestare, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali.

Data _____

FIRMA (LEGGIBILE)



Allega:

- fotocopia leggibile del documento d'identità in corso di validità;
- [per l'iscrizione nelle sezioni da 1. a 6. dell'Elenco] curriculum in formato europeo; il curriculum deve contenere l'indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i prescelta/e.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1156

Cont. n. 634/15/BU - TAR Puglia — Bari. M. srl/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensivo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia — Sede di Bari, iscritto al n. 672/2015 Registro ricorsi, M. srl ha impugnato in parte qua il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176/2015.
- La Giunta regionale, ravvisando la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione in relazione ad un importante e significativo atto di pianificazione e tutela del territorio regionale e dei suoi valori paesaggistici, con deliberazione n. 1299/2015 (*"Impugnazioni proposte contro il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.) — costituzione Collegio difensivo e direttive per la difesa in giudizio dell'Ente"*), aveva dettato direttive per la difesa in giudizio dell'Ente in vista della costituzione nella svariate impugnazioni proposte contro il PPTR, demandando all'Avvocatura regionale la formalizzazione degli incarichi defensionali per ciascun giudizio al Collegio difensivo costituito con la medesima deliberazione e composto dagli Avv.ti Anna Bucci e Leonilde Francesconi, legali interni, prof. Marcello Cecchetti e Vittorio Triggiani, legali esterni.
- Il Presidente p.t. della G.R., in esecuzione di quanto sopra e su parere conforme dell'avvocato interno officiato, in data 12.6.2015 ha conferito incarico difensivo per ragioni di urgenza salvo ratifica, ai citati avvocati componenti del Collegio difensivo di cui alla citata DGR 1299/15.
- Tanto premesso si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., autorizzando la costituzione nel giudizio di cui alla presente deliberazione, pendente innanzi al TAR Puglia — Bari-.
- Per completezza si fa presente, che l'Avv. Triggiani, nelle more della ratifica del mandato ha rinunciato a tutti gli incarichi difensivi affidati dalla Regione Puglia e allo stato pendenti.
- Si dà atto che la legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati del libero foro. Il compenso professionale è fissato in base ai parametri approvati dalla DGR n. 2697/2012, come modulati dalla DGR n. 1299/2012, per un importo predefinito omnicomprensivo pari a EURO 2.401,84, comprensivo di IVA e CAP.

Le spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, eventuale contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie. Al fine del relativo impegno di spesa, dette spese sono quantificate in €.500,00 salvo conguaglio, sempre da corrispondere nel termine di cui innanzi e nella misura in cui vengano adeguatamente documentate.

- Relativamente al mandato per l'avvocato interno si precisa che la legge regionale 26 giugno 2006 n.18, disciplina le modalità del conferimento degli incarichi nonché la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita disciplina regolamentare dell'Ente.

(Valore della controversia: in applicazione della DGR n.1299/2015, indeterminabile; Settore di Spesa: Servizio Assetto del Territorio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.

La spesa complessiva, per l'avvocato esterno, derivante dal presente provvedimento è pari a € 2.901,84 di cui: € 1.893,00 per compenso professionale, € 75,72 per CPA, € 433,12 per IVA, €.500,00 per spese.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del

bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le spese vive ragionevolmente ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, nei termini di cui sopra.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA



- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente p.t. della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente innanzi al TAR Puglia, Bari (Reg. Ric. 672/2015), per le motivazioni illustrate in premessa, a mezzo del Collegio difensivo costituito con DGR n. 1299/2015;
2. Di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale;
3. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e la liquidazione della spesa relativa ai compensi professionali in favore dell'Avvocato esterno autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)